

CXXXVI^a TORNATA

LUNEDÌ 28 MARZO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Adamoli, Canevaro, Botterini de Pelosi, Cardarelli, Riolo, Comporetti, Carissimo, Tommasi, Bianchi Leonardo, Carle, Giunti, Gallini, Placido) Pag. 7104

Oratori:

PRESIDENTE 7104
FEDERZONI, *ministro delle colonie* 7113

Comunicazioni del Presidente 7104

Congedi 7081

Dimissioni (del senatore Bianchi Riccardo dalla Commissione di finanze) 7101

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle Legioni libiche permanenti » 7122

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al Testo Unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono » 7124

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » 7126

« Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Faverrita » di Palermo » 7118

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica » 7119.

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia » 7120

« Prioroga del termine stabilito dall'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, nu-

mero 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia » 7121
(Presentazione di) 7086, 7103

Interrogazioni (Annuncio di) 7129

(Risposte scritte ai senatori Frola, Dallolio

Alberto, Silvestri) 7131

Oratore:

FROLA 7101

Messaggi 7085.

Omaggi (Lettura di un elenco di) 7082

Relazioni (Presentazione di) 7100

Ringraziamenti 7082

Uffici (Riunione degli) 7086

(Sorteggio degli) 7114

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'interno e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli esteri, per la guerra, per la marina, per l'istruzione pubblica e per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci di giorni 30; Battaglieri di

giorni 15; Bellini di giorni 10; Beltrami di giorni 15; Bonzani di giorni 10; Cornaggia di giorni 6; De Lorenzo di giorni 30; De Seta di giorni 30; Di Sant'Onofrio di giorni 30; D'Ovidio di giorni 30; Ferri di giorni 30; Ghiglianovich di giorni 30; Ginori-Conti di giorni 10; Gualterio di giorni 8; Luiggi di giorno 1; Marcora di giorni 30; Marescalchi-Gravina di giorni 30; Martini di giorni 30; Martino di giorni 5; Nava di giorni 6; Pais di giorni 30; Rebaudengo di giorni 6; Ronco di giorni 30; Silvestri di giorni 8; Spirito di giorni 30; Tamassia di giorni 15; Torlonia di giorni 10; Villa di giorni 30; Wollemborg di giorni 15; Faldella di giorni 20; Berio d'Argentina di giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcune lettere di ringraziamento pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fiume, 10 dicembre 1926.

« L'alta parola del Senato del Regno è di particolare conforto al dolore di questa città, per la morte del grande patriota senatore dottor Antonio Grossich.

« Interprete del sentimento di questa cittadinanza porgo a V. E., che con ispirata parola volle ricordare le insigni virtù dell'indimenticabile scomparso, l'espressione della riconoscenza più viva, pregando l'E. V. d'interpretare i sentimenti di Fiume presso l'Alta Assemblea.

« Ossequio.

« Il Commissario prefettizio

« PIVA ».

« Pavia, 7 dicembre 1926.

« Eccellenza,

« La moglie e la famiglia del senatore Roberto Rampoldi, riconoscenti e commossi per le espressioni di alta stima e cordoglio tributate alla memoria del loro caro Estinto, porgono all'Alto Consesso, da Lei presieduto, i più

sentiti ringraziamenti e all'E. V. in particolare un grazie dal cuore.

« Con profondo ossequio

« MARIA RAMPOLDI MANZOLI ».

« Pavia, 18 dicembre 1926.

« Eccellenza,

« Ringrazio V. E., anche a nome della famiglia, per l'invio della commemorazione fatta in Senato in onore del compianto mio marito senatore Rampoldi Roberto.

« Le nobilissime parole dette da V. E. a ricordanza del nostro tanto amato estinto, sono tributo reso all'impareggiabile compagno della mia vita.

« Pur sentendo intimamente che il tributo è meritato, esso mi riempie l'animo di commossa, profonda gratitudine e mi darebbe conforto, se conforto potessi trovare alla grande improvvisa sventura che mi ha colpita.

« Sono però sensibilissima all'omaggio di V. E. ed a quello del Senato da Lei rappresentato, e La prego rendersi interprete dei miei vivi ringraziamenti.

« Col più profondo ossequio di V. E.

« Dev.ma

« MARIA RAMPOLDI MANZOLI ».

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Senatore Corrado Ricci: *Beatrice Cenci*.

Senatore Luca Beltrami: *Eugenio Griffini Bey*.

Avv. Alberto Benaglia: *Le nostre Colonie*.

Prof. L. Bardelli: *Per la storia* (estratto dal *Bollettino di oculistica*).

Senatore Luigi Rava: *La Pineta di Ravenna*.

Avv. G. Lo Jucco: *Voto obbligatorio e presunzione di voto*.

Senatore F. Salata: *Nazario Sauro* (discorso).

Prof. G. L. Capobianco: *Paolo Boselli*.

Senatore L. Beltrami: *Nozze Persichetti-Ugolini-Ratti*.

Senatore V. Zippel:

1° *Il passaggio dei prigionieri toscani per il Trentino nel 1848;*

2° *Nel IV centenario della nascita di Alessandro Volta;*

3° *Il Museo Trentino del Risorgimento nel castello del Buon Consiglio;*

4° *Un busto ignoto del Vittoria.*

Senatore L. Rava: *La « Dante Alighieri » a Taranto e a Reggio Calabria.*

Senatore F. Crispolti: *Il « Manzoni » di Cesare De Lollis.*

Senatore F. Ruffini:

1° *Lettere di G. Mazzini ad una famiglia inglese;*

2° *Conclave laico e conclave ecclesiastico (E. Ruffini Avondo).*

Sig. Mario Ponzio di S. Sebastiano: *S. T. I. P. E. L. Relazioni e situazione dei conti.*

Sig. Salvatore Buda: *Vogliamo sanare la vita... e pensare all'umanità?*

Comune di Bergamo: *Deliberazioni prese con i poteri del Consiglio dal Commissario comm. A. Franceschelli.*

Senatore Fano: *Brain and Heart.*

Onor. Enrico Ferri: *Il programma nazionale dell' « Ansaldo » e la Banca Italiana di Sconto.*

Senatore Zippel: *Contributi alla storia del Risorgimento.*

Sig. Lamberto Bravi: *Proposta per il Catalogo generale di libri per le biblioteche italiane.*

Capo di S. M. della R. Marina: *Roma antica sul mare (Lezione tenuta all'Università per gli stranieri in Perugia dal Capo del Governo S. E. Benito Mussolini).*

Sig. Ettore Tolomei: *Le Venoste di ponente — Il Passo di Resia.*

Comm. G. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione: *La emigrazione italiana negli anni 1924 e 1925.*

Società letteraria di Verona: *La Società letteraria e lo spirito civile di Verona (professor G. Quintarelli).*

Ente Nazionale Industrie Turistiche: *Relazione 1925.*

Presidente della Società Storica Istriana: *Bernardo Parenzano e alcuni suoi dipinti ignoti (Adolfo Venturi).*

Comm. A. Alberti: *Pietro Edwards e le opere d'arte tolte da Napoleone a Venezia.*

Sig. C. M. Riario: *Per la storia di una emozione e simpatia di G. Leopardi.*

Prof. F. Guardione: *Ugo Foscolo e la italianità del suo pensiero (discorso).*

Prof. Cesare Badii: *I diritti della Corona sulle chiese Palatine pugliesi.*

Consiglio provinciale di Milano: *Atti 1925.*

Prof. Pietro Vigo: *L'isola d'Elba durante il governo di Napoleone I (Vincenzo Mellini).*

Senatore Pietro Niccolini: *Ferrara agricola. Cenni storici e statistici.*

Prof. F. Guardione: *Ugo Foscolo.*

Comitato Regionale Lombardo della Società Nazionale per il Risorgimento:

1° *La Lombardia nel Risorgimento Italiano;*

2° *Carteggio del Governo provvisorio di Lombardia con i suoi rappresentanti al quartier generale di Carlo Alberto (1848).*

Signora Luisa Gasperini: *La rivendicazione all'Italia di due bandiere dell'epoca Napoleonica.*

Colonnello A. Alberti: *L'armistizio di Villa Giusti.*

Sig. A. Simioni: *Vittorio Emanuele II.*

Signori G. Bragagnolo ed E. Bettazzi: *Camillo Cavour.*

Museo del Risorgimento Nazionale, Milano: *Guida (del Museo).*

Sig. Vittorio Adami: *Bandiere dei reggimenti italiani (1800-1814).*

Senatore G. Giardino: *Discorso per la commemorazione del settantacinquesimo anniversario delle Cinque Giornate di Milano (1923).*

Biblioteca Brignole-Sale De Ferrari: *Catalogo delle pubblicazioni relative al Risorgimento Italiano (L. Valle).*

Comitato Ligure della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento: *La Liguria nel Risorgimento. Notizie e documenti.*

Sig. Giuseppe Gonni: *Nel centenario della spedizione navale di Tripoli.*

Ammiraglio Alfredo Acton: *I fasti del mare e l'Italia sul mare.*

Regia Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente: *Annuario. Volumi VI e VII.*

Sig. Ignazio Mormino, R. Commissario del

Banco di Sicilia: *Notizie sulla economia siciliana nel 1925.*

Prof. Max Ascoli: *Intorno alla concezione del diritto nel sistema di Benedetto Croce.*

Sig. Giuseppe Savona: *La giustizia della nostra guerra.*

Sig. Ernesto Spadolini:

1° *Di un giureconsulto marchigiano e delle « Constitutiones Aegidianae »;*

2° *La Regina Fede in un poema inedito di Mario Filelfo.*

Prof. Giovanni Vittani: *La concezione fascista dello Stato e gli Archivi.*

Fondazione Rockefeller in New York: *Rendiconto 1925.*

Onor. Vittorio Cian: *L'ora della Romagna.*

Sig. Enrico Alpi: *Alfredo Oriani.*

Camera di commercio di Venezia: *L'attività economica della provincia di Venezia (1924-1925).*

Sig. Giuseppe Zapparoli: *Edere e felci.* Rime.

Comm. Cesare De Cupis: *Supplemento al saggio bibliografico degli scritti sull'Agro Romano.*

Senatore F. Salata: *La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo medio evo (Giovanni De Vergottini).*

Senatore Luigi Mangiagalli: *Quattro anni al comune di Milano (1922-26).*

Comune di Trieste: *Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26.*

Ing. Amerigo Raddi: *Il prezzo di costo per l'appoggio al muro di confine e l'art. 555 del Cod. civ.*

Senatore N. Malvezzi: *Pellegrino Rossi, Marco Minghetti e Carlo De Mazade.*

Magistero del S. Ordine di Malta: *S. M. O. di Malta. Per i profughi.*

Comandante della Regia Accademia Navale di Livorno: *Annuario 1927.*

Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta: *Relazione e rendiconto 1925.*

Consorzio Autonomo del Porto di Genova: *Il Porto di Genova nel 1926.*

Sig. E. Solaini: *Constitutum populi Vulturni Communis.*

Generale P. E. Bordeau:

1° *Le général Louis Pelloux Ministre et homme d'Etat;*

2° *Les généraux Léon et Louis Pelloux.*

Avv. Josto Satta:

1° *Questioni giuridiche sul contrabbando;*

2° *La riforma della polizia fiscale in Italia.*

Senatore Scherillo: *Commemorazione del socio Francesco D'Ovidio, fatta dai soci Scherillo, Rajna e Vitelli (R. Accademia dei Lincei).*

Senatore Sforza: *Lazzaro Cattaneo Missionario in Cina nel secolo XVII.*

Prof. Giorgio Del Vecchio, Rettore della Regia Università di Roma: *Per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1926-27.*

Onor. Filippo Meda: *Statisti cattolici.*

Signora Elisa Salerno: *Commenti critici alle note bibliche antifemministe ed ai catechismi della Diocesi di Vicenza, ecc.*

Sig. Quintino Quagliati: *Sinus Tarentinus.*

Avv. Francesco Colitto: *Della imputazione dei figli naturali nella successione legittima.*

Sig. Cesare Chiodi: *Dati di costo di alcune costruzioni eseguite a Milano (1922-25).*

Associazione Nazionale Missionari Italiani, Torino:

1° *Il Congo Belga (Sac. Giuseppe Capra);*

2° *L'Africa Centro-Australe (id.);*

3° *Il territorio del Niasa-La Rodesia del Sud (id.);*

4° *Il Mozambico, l'Angola, il Bengala (id.).*

Sig. Sextil Puscarin: *Studii istroromâne.*

Dott. P. G. Brenna: *Schema di storia diplomatica post-bellica. Tomo I: Il mondo orientale.*

Senatore L. Rava:

1° *La « Dante » a Reggio Calabria;*

2° *Ravenna nel Seicento.*

Ing. Amerigo Raddi: *Obbligatorietà delle concimaie.*

Colonnello Olivo: *Libro d'Oro della Regia Guardia di Finanza.*

Comune di Milano: *Annuario Storico-Statistico 1922-23. II parte.*

Sig. Luigi Carnovale: *Il nuovo Vangelo - L'abolizione della neutralità per la pace universale perenne.*

Senatore Alberto Dallolio: *La Strenna delle Colonie scolastiche bolognesi.*

Senatore Malvezzi: *Canzone di guerra (1859) (Carlo Pepoli).*

Ditta Serafino Gatti, Roma: *Il problema.*

della produzione laniera nazionale (ing. Corrado Gatti).

Senatore Antonio Vicini: *Discorso per la inaugurazione del busto a Ettore Sacchi in Cremona.*

Direzione della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio in Bologna: *Relazione 1925.*

Sig. Rossel Ciotti, Genova: *I moti del '64 nel Friuli* (M. Ciotti e C. Tivaron).

Prof. Federico Chessa: *La disoccupazione secondo le professioni e l'assicurazione per industrie.*

Sig. Alighiero Ciattini: *Caratteri della vita italiana.*

Senatore Alfredo Dallolio: *El 3^o de Infanteria de linea* (José E. Rodriguez).

Senatore Guido Mazzoni:

1^o *Nomi, persone e cose;*

2^o *L'egloga « Daedalus » del Petrarca e S. Francesco.*

Senatore Ferrero Di Cambiano: *Re Carlo Alberto.*

Senatore L. Gavazzi: *La seta nell'economia nazionale.*

Senatore Rolandi Ricci - Società finanziaria per l'industria ed il commercio, Roma: *Rapporto del Presidente al Comitato Direttivo dell'Istituto di liquidazione.*

Consiglio provinciale di Bologna: *Atti 1925.*

Messaggi

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, segretario legge:

« Roma, 20 gennaio 1927. Anno V

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853; mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1926.

« Il Presidente.

« PEANO ».

« Roma, 28 gennaio 1927. Anno V.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1927.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 11 marzo 1927. Anno V.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« Roma, 11 marzo 1927. Anno V.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle *registrazioni con riserva* eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1927.

« Il presidente

« PEANO ».

« In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ho l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra l'elenco dei contratti registrati da questa Corte durante lo scorso esercizio finanziario 1925 26 e pei quali l'amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« Il presidente.

« PEANO ».

Messaggi del Capo del Governo e ministro degli affari esteri e del ministro dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del Capo del Governo e ministro degli affari esteri e di altro messaggio del ministro dell'economia nazionale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 18 febbraio 1927, anno V.

« Eccellenza,

« In esecuzione della norma contenuta nell'art. 4 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, mi prego trasmettere alla Eccellenza Vostra per la prescritta comunicazione al Senato due rapporti fattimi dal commissario generale dell'emigrazione sui servizi dell'emigrazione dal 1910 al 1923 e dal 1924 al 1925.

« Con osservanza

« Il Ministro

« F.to: MUSSOLINI ».

« Roma, addì 18 gennaio 1927, anno V.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno.

« Oggetto: Bilancio 1925, Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

« L'art. 14 secondo comma del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private prescrive che per ogni esercizio questo Ministero deve comunicare al Parlamento il bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

« In ossequio pertanto a tale disposizione ho il pregio di trasmettere in duplice copia il bilancio dell'esercizio 1925 dell'Istituto predetto corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

« Il Ministro

« F.to: BELLUZZO ».

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani avrà luogo la riunione degli Uffici.

Durante la sospensione delle sedute sono stati presentati 250 disegni di legge. Domando al Senato se, come di consueto, ritiene che la riunione degli Uffici debba aver luogo un'ora prima della seduta o se, stante il numero rilevante dei disegni di legge, gli Uffici debbano essere convocati alle 14.30.

Porro ai voti la proposta di convocazione degli Uffici alle 14.30.

Coloro che ritengono che la riunione degli Uffici debba aver luogo alle 14.30, sono pregati di alzare la mano.

La proposta è approvata.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati durante la sospensione dei lavori.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione (589).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (590).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (591).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi d'acciaio (592).

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana (593).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana (594).

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune mo-

difiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia aeronautica e sua composizione (595).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (596).

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico (597).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30.000.000 al fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (598).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, numero 129) (600).

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (602).

Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricoloruro di etilene (603).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche (604).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta ar-

tificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma (605).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie (606).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (607).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (608).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra (609).

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto (610).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado (611).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (613).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (614).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili na-

zionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (615).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (616).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (617).

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio Commissario per il riordinamento dell'amministrazione della Regia Università di Bari (618).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole (619).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (621).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (622).

Conversione in legge dei Regi decreti 3 giugno 1926, n. 989, 5 giugno 1926, n. 990, 25 giugno 1926, n. 1068, 25 giugno 1926, n. 1225, concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 (623).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (624).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (625).

Conversione in legge di decreti Reali con-

cernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (626).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (627).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano (628).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati (629).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere di impianto idrico della Val Tidone (630).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100.000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (631).

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (632).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (635).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (636).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali (637).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (638).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società per risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (639).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (640).

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (641).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1926, n. 172) (642).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (643).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (644).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importa-

zione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (645).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (646).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (647).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (648).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (649).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (650).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (651).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (652).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale (654).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato (655).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (656).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (657).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (658).

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (659).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926, e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (660).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai Comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (661).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari (662).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (663).

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (664).

Conversione in legge del Regio decreto

16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (665).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (666).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (667).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (668).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (669).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (670).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (671).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (672).

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (673).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (674).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica

presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (675).

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5.840.000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (676).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (677).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (690).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane (691).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « Mutue » e di « popolari », da parte degli Istituti di Credito (692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (693).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburramento delle farine per la panificazione e per i dolci (698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900.000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (700).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza

lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (701).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (702).

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (705).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia Nazionale Forestale (706).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana (707).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'art. 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti consolari (708).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (710).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio Autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (711).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (712).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (716).

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari (717).

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (718).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (719).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati alla esportazione (720).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (721).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano nella zona a nord-ovest dell'abitato (723).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (724).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (725).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (726).

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (727).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (728).

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni dell'elettrodotta delle agevola-

zioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (729).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celebri (730).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (731).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (732).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo (733).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato (736).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (738).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria sup-

plementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (739).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (740).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli (741).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche (742).

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (744).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente la aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (749).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato

con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (750).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana (751).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della Convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (754).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante (755).

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (756).

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (757).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (758).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (759).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (760).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 mag-

gio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (761).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo all'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (762).

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 110, concernente l'istituzione di una tassa speciale sulla consegna del legname importato a Servola a favore dell'Ente morale « Associazione degli interessati del commercio sul legname con sede in Trieste » (763).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sede (764).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania (765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto (766).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (767).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (768).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (769).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (771).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di stato maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2^a del Corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (772).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (773).

Modificazioni alla legge elettorale politica (775).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine Amministrativo (776).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di Monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (778).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza di terremoti (779).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (780).

Conversione in legge del Regio decreto-legge contenente norme sui patrocinatori legali (781).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli (783).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie (784).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (785).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria (786).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (787).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (788).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e motorista navale (789).

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (790).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) (791).

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'au-

mento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (792).

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (793).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (795).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma dal fondo per il culto (796).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali (797).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione (798).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (799).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli Economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (800).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (802).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (803).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (804).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (805).

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1926, n. 947 (806).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, contenente disposizioni per l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini, non prodotti a scopo di vendita, e per la produzione di autovaccini (807).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (808).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica (809).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (810).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (811).

Conversione in legge del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926; n. 1615 (812).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (813).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle pro-

vincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (814).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura (815).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due Codici Corviniani (816).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (817).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (818).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (819).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (820).

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (821).

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (822).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (823).

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhietti, tetterelle e simili (824).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni

del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123 (825).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (826).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 86, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (827).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (828).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione (829).

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che esige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (830).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterinari Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (831).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con bolla (832).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (833).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (834).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta

norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (835).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato (836).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizootie, avente sede in Parigi (837).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (839).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923:

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (840).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno di Ungheria (841).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 25 luglio 1925 (842).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417, che dà esecuzione all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene mediante scambio di note addì 11 settembre 1926 (843).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (844).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (845).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (846).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (847).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (848).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente

norme sulle promozioni nella magistratura (849).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (850).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (851).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (852).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (853).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (854).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (855).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (856).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (858).

Dal ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (687).

Esecuzione dei seguenti atti internazionali stipulati a Berna fra l'Italia ed altri Stati, il 23 ottobre 1924:

Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia;

Processi verbali annessi alle predette convenzioni (694).

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonché del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso (696).

Dal ministro delle finanze:

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (679).

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (680).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra (681).

Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse (688).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (722).

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (743).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (774).

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (794).

Dal ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (686).

Dal ministro dell'economia nazionale:

Delega al Governo del Re: Emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno (683).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (695).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica (684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (685).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (689).

Dal ministro della giustizia e affari di culto:

Trasferimento dallo Stato al Comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città (678).

Dal ministro dell'aeronautica:

Varianti al testo unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli

per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (682).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (n. 722). (*Relatore*, Rolandi Ricci).

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (n. 743). (*Relatore*, Chimienti).

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia (390).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica (583).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (558).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate e integrate le disposizioni relative ai divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico (584).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazione (573).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono (542).

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del Comune di Rimini (550).

Conversione in legge del Regio decreto

4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e delle riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente (513).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1927, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (556).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata (565).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta per giornali (492).

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale addetto al servizio dei « ferry-boats » attraverso lo stretto di Messina (579).

Dimissioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato le dimissioni del senatore Bianchi Riccardo da membro della Commissione di finanze pervenutemi con la seguente lettera:

« Roma, 24 febbraio 1927.

« Eccellenza,

« Prego l'Eccellenza Vostra a voler ricevere, e fare accettare al Senato, le mie dimissioni da membro della Commissione di finanze, dovendo per lungo tempo assentarmi da Roma ed essendo così impedito di prendere parte attiva ai lavori della Commissione stessa.

« Ringrazio per la fiducia dimostratami dal Senato col nominarmi a tale onorifica carica, e mi confermo, con ossequio, dell'Eccellenza Vostra.

« Dev.mo

« R. BIANCHI ».

Ho insistito presso il senatore Bianchi perchè volesse desistere dalle dimissioni presentate, ma la mia istanza è stata inefficace, perchè egli mi dichiarò di doversi per lungo tempo assentare da Roma; quindi, con vivo rammarico, prego il Senato di voler prendere atto delle dimissioni presentate dal nostro illustre collega.

La nomina del nuovo membro della Commissione di finanze sarà posta all'ordine del giorno di una prossima seduta.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Frola, Dallolio Alberto e Silvestri.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dopo la risposta datami dall'onorevole ministro delle finanze della quale si diede oggi comunicazione al Senato, ho chiesto la parola per comunicare alcune circostanze necessarie a conoscersi dopo la risposta stessa: ed avendo ritenuto opportuno di presentare all'onorevole ministro ulteriori schiarimenti sulla mia interrogazione, far conoscere la successiva risposta dell'onorevole ministro che è bene sia inserita negli Atti del Senato, unitamente al breve memoriale che ebbi a consegnargli.

Ricordo anzitutto al Senato che con la mia interrogazione, riferendomi a quanto avevo svolto nella tornata del 20 novembre 1925 chiedevo all'onorevole ministro delle finanze quali provvedimenti credesse di adottare per la riforma della procedura degli accertamenti, nelle imposte dirette.

L'interrogazione allora rivolta all'onorevole De Stefani ministro del tempo era del seguente tenore: « per conoscere se non intenda provvedere alla riforma del sistema di procedura sull'accertamento specialmente dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile e fabbricati per porre il contribuente nelle diverse fasi istruttive e nei giudizi in parità di condizione coll'azione degli agenti, ed in grado di conoscere gli elementi di accertamento in modo che

i procedimenti corrispondano ai principi della giustizia tributaria » e veniva svolta nella tornata del 20 novembre 1924. L'on. De Stefani, dopo avere premesse alcune considerazioni generali sull'argomento, così conchiudeva: « prego l'onorevole interrogante di voler concretare le sue proposte ed è ben certo, soggiungeva, che esse troveranno da parte mia la massima considerazione e lo studio dovuto con lo scopo preciso di conciliare gli interessi dello Stato con la legittima difesa dei contribuenti per una più retta e giusta applicazione delle leggi tributarie ».

E venivano presentate le proposte del tenore seguente:

PROPOSTE PRESENTATE DALL'ONOR. FROLA AL
MINISTRO DELLE FINANZE NEL DICEMBRE 1924
COME INIZIO DEGLI STUDI PER LA RIFORMA
INSTATA.

Art. — Nelle dichiarazioni d'ufficio e nelle rettificazioni di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e dei fabbricati, il contribuente avrà comunicazione dall'agente delle imposte degli elementi specifici sui quali la iscrizione o la rettificazione si fonda, nonché visione dei documenti sui quali detti elementi si appoggiano, con facoltà di fare quelle controdeduzioni che crederà nel suo interesse.

Art. — In caso di appello o di ricorso alla Commissione centrale, gli atti tanto dell'agente che del contribuente debbono rimanere depositati a disposizione delle parti per il termine di giorni dal rispettivo ricorso od appello, ed eguale termine dalla scadenza del primo è concesso per le rispettive repliche o nuove produzioni.

Decorsi questi termini, non sono ammesse altre produzioni o memorie, e le Commissioni, nell'emettere il loro giudizio, debbono esclusivamente fondarsi sulle produzioni delle parti fatte nei termini sopra specificati.

Art. — Nei giudizi avanti le Commissioni comunale e provinciale, si devono contestare in modo specifico i motivi e le circostanze di fatto sui quali l'appello si fonda; e tali motivi e circostanze di fatto debbono essere chiaramente enunciati nell'atto di appello o nel ricorso alla Commissione centrale.

Art. — Chiuso il periodo di accertamento o

chiusa la discussione in pubblica udienza, nessun altro elemento può far parte del giudizio dovendo le Commissioni decidere in base agli atti loro somministrati.

Art. — Il contribuente sarà sempre avvertito del giorno in cui si discute avanti la Commissione il presentato ricorso e potrà sempre assistere alle sedute.

Nel memoriale successivo presentato si accenna a dette proposte.

Di più, in tale memoriale ho fatto cenno della natura dei giudizi che si svolgono davanti le Commissioni in modo non conforme ai principi di giustizia del diritto tributario. Non leggerò questo memoriale al Senato, chiedo però il consenso dell'onorevole Presidente perchè venga inserito negli Atti unitamente alla risposta pervenutami dall'onorevole ministro.

MEMORIALE PRESENTATO DAL SENATORE FROLA
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

« Lo scopo della interrogazione non era né poteva essere quello di menomare e diminuire l'azione dell'Amministrazione nei rapporti coi contribuenti, ma oltre la difesa dell'erario deve pure aver luogo la difesa del contribuente: ora la grave inferiorità del contribuente nelle sue difese sulle domande dell'Amministrazione, domande che possono essere errate ed imprevedute, è fuori di dubbio.

« Oltre le considerazioni già svolte nella precedente interrogazione, le numerose istanze di enti e privati (basti ricordare tra le prime, per serietà e competenza, quella della Società Italiana per azioni, alla quale si unì la Confederazione Generale dell'industria) ed i ripetuti voti degli studiosi in materia stanno per dimostrare la necessità di riforme; come fu sostenuto nella tornata del 20 novembre 1924. Né può ritenersi che alla prima interrogazione si sia esaurientemente risposto, poichè dopo alcune considerazioni svolte sull'argomento, l'onorevole ministro del tempo pregava l'onorevole interrogante di voler concretare le sue proposte, ed è ben certo (soggiungeva) che esse troveranno da parte sua la massima considerazione e lo studio dovuto con lo scopo preciso di concordare gli interessi dello Stato con la legittima difesa dei contribuenti: le proposte ven-

nero presentate fin dal 1924 e tendono appunto ad ottenere, avanti le speciali giurisdizioni, quel trattamento che è giusto sia fatto al contribuente, ponendo anche questi in grado di conoscere gli elementi contro di lui invocati, concorrendosi ad una maggiore sincerità nella procedura.

« L'onorevole ministro nella sua risposta non esclude che nella riforma del contenzioso, in materia di imposte dirette, di cui si è ripreso lo studio per il riordinamento delle Commissioni, si debba tener conto di alcuni desiderata dei contribuenti, che verranno ad aumentare la garanzia di serenità e di serietà degli accertamenti, pur senza togliere ai gradi delle Commissioni di prima istanza e di appello il loro carattere originario di organi giudicanti *ex informata conscientia*. Ma la *conscientia informata* solamente sorge dalla piena conoscenza, per parte di chi deve giudicare, di tutti gli elementi del giudizio con discussione leale e sincera, e non da elementi parziali tenuti in segreto e somministrati da una sola delle parti, tenendo all'oscuro l'altra e riducendo a parvenza la *contestatio litis* che è base di ogni controversia e del successivo giudizio; solamente in questo modo il giudice potrà promuovere la decisione *ex informata conscientia*. Aggiunge inoltre l'onorevole ministro che si sono esaminate al riguardo le proposte di modifica al regolamento per la esecuzione della legge sulle imposte dei redditi di ricchezza mobile, presentate dall'interrogante, e si riconosce che le stesse meritano senza dubbio studio e seria considerazione; però per il momento ritiene di non potersi pronunziare definitivamente e assumere impegni.

« L'interrogante prende frattanto atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e, in attesa degli annunciati provvedimenti e dell'esaurimento delle riserve, ringrazia l'onorevole ministro della cortese risposta, ed è convenuto che il Governo nazionale, tra le molteplici e geniali innovazioni nel campo finanziario, provvederà pure per la riforma del sistema di procedura vigente nell'accertamento delle imposte dirette, in modo corrispondente ai principi della giustizia tributaria ».

Roma, 15 dicembre 1926.

F.to: S. FROLA.

Al memoriale venne risposto con la lettera seguente :

« Roma, 26 dicembre 1926. - Anno V »

« Onorevole Senatore,

« La ringrazio sinceramente delle note illustrative alla sua interrogazione sulla riforma della procedura contenziosa delle imposte.

« È certo che tale procedura può e deve essere modificata nel senso di assicurare reciprocamente fra lo Stato e la parte la maggior possibile garanzia di lealtà e di serietà negli opposti assunti, ma parmi preferibile che in prima e seconda istanza le decisioni debbano, di necessità, conservare il carattere di giudicato di esperti, piuttosto che di verdetto di giudici, legato unicamente alle risultanze della prova documentale.

« In questi limiti sarà pure possibile di accogliere parecchi fra i desiderata a cui ella mi accenna, e di tenere conto delle idee da lei così chiaramente esposte.

Con osservanza

F.to: VOLPI.

On. Conte Avv. SECONDO FROLA

Senatore del Regno.

Riservandomi ogni opportuno giudizio, ringrazio frattanto l'onorevole ministro delle nuove dichiarazioni fattemi, confidando che i proposti provvedimenti corrisponderanno a quanto venne da me sostenuto e che è reclamato da molto tempo e dagli studiosi e dai competenti in materia di imposte, affinché cessi la procedura anormale che tutt'ora vige. (*Benissimo*) (1).

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

(1) Successivamente vennero presentate dal Senatore Frola le seguenti ulteriori proposte:

1° che le disposizioni da emanarsi a garanzia dei contribuenti nei giudizi di accertamento delle imposte, debbono applicarsi a tutti i giudizi che sono stabiliti per l'accertamento delle imposte e così dell'imposta di ricchezza mobile, fabbricati, ecc.;

2° che salvo le opportune riforme non è da modificarsi la natura ed il carattere giurisdizionale amministrativo delle Commissioni che costituiscono base fondamentale dell'accertamento dei redditi, e così pur accettandosi il criterio della nomina di esperti non debbono questi surrogare le Commissioni o modificare la natura di queste;

3° che la riforma nella procedura di accertamento debba precedere o coincidere colle nuove norme a farsi in relazione a Regio decreto-legge 9 aprile 1926, n. 1429.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, seguirà il corso prescritto dal regolamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti relativi all'amministrazione del Fondo per il culto », disegno di legge già approvato dalla Camera.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Istituzione di una Sezione speciale di Corte di appello in Rodi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera della quale do lettura:

« Eccellenza,

« Dovendosi lunedì prossimo procedere alla votazione di ballottaggio per la nomina di due rappresentanti del Senato nel Consiglio superiore coloniale fo appello alla cortesia della Eccellenza Vostra affinchè voglia, prima della votazione, notificare ai Colleghi il mio ritiro dal ballottaggio.

« Ringraziandola anticipatamente mi creda con ogni riguardo

« Dell'E. V.

« Dev.mo

« F.to GAETANO MOSCA ».

Do atto al senatore Mosca di questa dichiarazione.

Commemorazioni dei senatori Adamoli, Canevaro, Botterini, Cardarelli, Riolo, Comparetti, Carissimo, Tommasi, Bianchi Leonardo, Carle, Giunti, Gallini e Placido.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i Ministri*).

Onorevoli colleghi,

Molti e gravi lutti ci hanno colpito nel lungo intervallo dei nostri lavori.

Il giorno di Natale del 1926 in Cairo d'Egitto, lungi dalla Patria tanto amata e in così diversi campi servita, si spegneva l'ingegnere Giulio Adamoli, alto e fervido spirito di patriota. Il Senato perde in lui uno dei suoi membri più anziani e la Patria vede sparire uno di quella schiera, ahinoi, sempre più esigua, dei prodi combattenti delle prime guerre per l'unità nazionale.

Nato il 29 febbraio 1840 in Varese, Giulio Adamoli crebbe in una famiglia ed in un ambiente saturi di patriottismo ardente e battagliero: e dopo avere, ancora imberbe studente in Pavia, preso viva parte alle dimostrazioni antiaustriache, passò il confine per arruolarsi, diciannovenne, nei granatieri piemontesi e combattè valorosamente a San Martino e fu al blocco di Peschiera. Nominato sottotenente, dette le dimissioni per correre in Sicilia dove Garibaldi era sbarcato co Mille e partecipò a tutta la campagna, combattendo al Volturno. Dopo una breve parentesi di esercizio professionale, corse nuovamente in Sicilia per seguire Garibaldi nel progettato tentativo su Roma, che doveva chiudersi colla triste giornata di Aspromonte, alla quale egli pure fu presente.

Nel 1866 combattè nuovamente come capitano nei bersaglieri volontari garibaldini sul Chiese e a Vezza d'Oglio. L'anno seguente prese parte ai moti insurrezionali di Roma e fu nella tragica giornata di Mentana a fianco di Garibaldi. Nell'autunno dello stesso anno, ad appagare l'inesausta sua sete di imprese ardue, iniziò grandi viaggi di esplorazione in Asia centrale e prese anche parte ad una spe-

dizione militare in quella regione. Tornato in patria, quale consigliere della Società geografica italiana, favorì quelle audaci ed utili esplorazioni nell'interno dell'Africa, cui tanti illustri italiani hanno legato i loro nomi.

Per otto legislature, dal 1876 al 1897, rappresentò con rara e proficua attività l'antico collegio di Gavirate alla Camera: fu questore e segretario di quell'ufficio di presidenza. Resse anche la carica di sottosegretario di Stato agli esteri nell'ultimo Gabinetto Crispi dal 1894 al 1896.

Il 17 novembre 1898 le sue molteplici benemeritenze di patriota e di parlamentare furono riconosciute e premiate colla nomina a senatore. Anche fra noi godè grande prestigio e vivissime simpatie: fu, nei primi anni soprattutto, attivissimo ai nostri lavori e membrò d'importanti Commissioni. Nominato, nel 1907, rappresentante dell'Italia nella Commissione internazionale per il debito pubblico in Egitto, stabilì la sua residenza al Cairo e molto raramente apparve poscia tra noi.

Giulio Adamoli fu invitta anima di patriota, uomo di carattere e d'intelletto egualmente nobili, virile tempra di cittadino e di parlamentare. Soldato, letterato, uomo politico, amministratore, egli si rese dovunque altamente benemerito della patria e la sua balda figura, bonaria e gagliarda insieme, merita di vivere a lungo nella memoria degli italiani.

Pieghiamo la fronte reverenti sulla sua tomba lagrimata e porgiamo alla famiglia desolata la testimonianza del nostro grande cordoglio. (*Bene*).

Il 30 dicembre spegnevasi in Venezia il conte Felice Napoleone Canevaro che era nato a Lima nel Perù il 7 luglio 1838 da famiglia ligure.

Discendente da una forte stirpe di marinai egli ne aveva ereditato le più belle qualità, onde ancora adolescente con entusiasmo iniziava i corsi della Regia scuola di marina uscendone guardiamarina nel 1855. Fu la sua carriera brillantissima, chè si fece subito apprezzare per la valentia e per il coraggio. Nel 1860 era già luogotenente di vascello e, rapidamente salendo i vari gradi, nel 1887 a 49 anni raggiungeva quello di contrammiraglio e nel 1893 quello di vice-ammiraglio lasciando poi il servizio nel 1896.

Molto si distinse nelle campagne di guerra dal 1859 al 1866 e più volte fu decorato al valore. Ricorderò di lui particolarmente lo strenuo contegno tenuto nella difficile giornata di Lissa a fianco dell'ammiraglio Riboty quale capo di stato maggiore, onde si guadagnò una medaglia d'argento, e la condotta serbata nei fatti d'armi di Gaeta e Messina per cui fu nominato cavaliere nell'Ordine militare di Savoia.

Nè solo in guerra si segnalò altamente, chè più tardi si rendeva benemerito della salute pubblica nel doloroso periodo dell'epidemia colerica del 1884, conseguendo una medaglia d'argento al valor civile, e d'altra parte con le navi affidate al suo comando effettuava coraggiose imprese nei più lontani mari superando difficilissime condizioni di navigazione e tenendo sempre alto l'onore ed il prestigio del nome italiano. Aveva conseguito anche all'estero la più alta reputazione, sicchè nel 1896, quando le Potenze europee decisero l'intervento a Candia per porre fine ai gravi torbidi dell'isola, a lui venne affidato il comando delle forze navali riunite e in tale alto e difficilissimo ufficio, e poi anche più tardi quale ministro degli esteri, il suo contegno fermo e risoluto, l'azione sua intelligente, giusta e piena di tatto, valsero a far superare un periodo tragico e a risparmiare all'isola gli eccessi della reazione ottomana, onde una delle più belle e nobili pagine di storia fu aggiunta al nostro Paese.

Il conte Canevaro entrò presto nella vita pubblica. Rappresentò alla Camera dei deputati il collegio di Genova per tre Legislature, dalla 15^a alla 17^a e il 25 ottobre 1896 fu nominato senatore, chiamato poi al Governo nel giugno 1898, prima a reggere il Ministero della marina nel Gabinetto Di Rudinì e un mese dopo quello degli esteri nel Gabinetto Pelloux ove restò per un anno. Maggior prova non poteva avere dell'alto prestigio e della autorità acquistata nell'opera svolta a Candia, della cui sorte continuò ad occuparsi propugnando ed ottenendo la soluzione più equa di ogni questione.

Ai lavori parlamentari partecipò assiduamente, almeno fin quando l'età glielo per-

mise. Soprattutto in Senato fu spesso in Commissioni permanenti e speciali sui singoli disegni di legge dettando non poche relazioni, e con amore si occupò sempre delle questioni riflettenti la nostra marina ad esse portando il contributo della sua alta competenza.

Il conte Canevaro non fu soltanto un patriota ed una fulgida figura di marinaio: in lui la generosità dell'animo non aveva confini come la modestia; e lo attestano le innumerevoli opere di carità in cui silenziosamente egli spendeva il cospicuo censo di cui era fornito; in lui era profondo il culto degli affetti famigliari onde non la tarda età aveva attenuato il vigore del corpo e dell'intelletto, ma l'acerbo dolore per la recente immatura perdita del figliolo ne aveva scosso la indomita fibra.

Il Senato si inchina reverente dinanzi a questa nobile figura di italiano e manda un commosso saluto alla memoria di lui porgendo alla famiglia le più vive condoglianze (*Bene*).

Il 6 gennaio scorso moriva in Castione Audeveno l'avv. Giuseppe **Botterini De Pelosi**. Nobile cospicua famiglia di Sondrio gli aveva dato i natali in quella città il 15 settembre 1853. Conseguita, ancor giovanissimo, la laurea in legge, si dedicò all'esercizio professionale e insieme alla vita pubblica locale, in cui ricoperse cospicue cariche: consigliere comunale di Sondrio per 41 anni, dal 1879 al 1920, fu anche sindaco dal 1902 al 1910. Chiamato a far parte del Consiglio provinciale nel 1899, fu del Consiglio stesso Presidente dal 1905 al 1910 e deputato provinciale dal 1912 al 1919. Espertissimo amministratore, operoso, infaticabile, tutto dedito al bene della sua provincia, si procacciò grandi benemeritenze e si vide circondato dall'affetto e dalla stima di tutta la Valtellina. La sua alta capacità e il suo patriottismo li dimostrò anche nel periodo bellico, durante il quale presiedette il Comitato provinciale di preparazione civile. Per molti anni resse anche le sorti della Banca popolare di Sondrio.

Il 17 marzo 1912 entrò a far parte della nostra Assemblea, ai cui lavori fu sempre assiduo.

Scompare con Giuseppe Botterini De Pelosi, un benemerito amministratore della cosa pub-

blica. Inviaamo alla sua memoria un mesto saluto, alla orbata famiglia i sensi delle nostre più vive condoglianze. (*Bene*).

Rimpianto universale al pari della fama in cui Antonio **Cardarelli** era salito vivente circonda ora la tomba del clinico sommo, venerando collega nostro, spentosi in Napoli l'8 gennaio.

Nato in Civitanova del Sannio nel 1832, a Napoli si nutrì di severi studi e ancora studente, col cuore vibrante di patriottismo che fu sempre in lui costante, partecipò ai moti del 1848. Nel 1853 si laureò in medicina e nello stesso anno brillantemente vinse il concorso al posto di assistente nell'ospedale degli Incurabili dove rapidamente saliva alla carica di direttore di sala e poi di consulente. Fu tutta la sua vita una ininterrotta progressiva ascensione in ogni campo della sua attività. I più lieti successi accompagnarono l'instancabile operosità professionale ove egli apparve subito sommo per la meravigliosa prontezza e l'acutezza dell'intuito, per il rigore dei suoi metodi di osservazione, per la precisione delle diagnosi, per la semplicità della cura, onde a lui da ogni parte ricorrevano e sofferenti, dai più modesti alle più illustri personalità, e gli stessi colleghi perchè portasse la luce del suo intelletto nella soluzione dei casi più gravi.

E, mentre si estendeva la sua fama di medico principe, egli veniva scrivendo forti studi che dovevano aprire nuovi orizzonti nella medicina e recare nuovo lustro e dignità alla scienza italiana. La semiotica ebbe in lui il più efficace impulso e non v'è capitolo della clinica in cui la sua mente geniale non abbia impresso vasta orma. Di lui è la prima descrizione del reumatismo vertebrale, come la scoperta di un sintomo dell'aneurisma aortico che da lui ha preso nome e che permette in alcuni casi di fare assai precocemente la diagnosi di un così pericoloso male; son di lui apprezzatissimi studi sulle malattie nervose del cuore, sulle malattie del fegato, sui tumori addominali, sull'anemia splenica infantile, onde trasse osservazioni di capitale importanza per la diagnosi e la cura di tali infermità.

Grande passione Antonio Cardarelli portò nell'insegnamento cui fin dal 1859 si dedicò

in Napoli con un corso privato universitario di semiotica e poi nel 1890 quale professore ordinario, prima di patologia speciale, indi dal 1893 di clinica medica con la direzione della clinica stessa. La sua scuola si affollò ognora di studenti e professionisti che venivano ad ascoltare le mirabili lezioni del maestro che fin dai primi tempi si era subito rivelato quale forza poderosa della scienza medica. Egli fu vivificatore infaticabile di quel glorioso metodo sperimentale che rifugge da ogni esagerazione dottrinale e da ogni conclusione che non sia saldamente poggiata sull'osservazione diretta e scrupolosa dei fatti ed ebbe sempre sua precipua cura alimentare nei giovani l'amore più vivo per la ricerca severa del dato clinico, educarli alla più rigorosa critica dei risultati delle proprie indagini. Fu il maestro nel senso classico della parola e tenne altissime le tradizioni della scuola medica napoletana di cui ben può dirsi gloria, onde fu circondato dalla venerazione di discepoli e colleghi e allorchè nel 1905 raggiunse i limiti di età per il collocamento a riposo, per unanime consenso restò nell'insegnamento e poté avere il vanto di tenere le sue lezioni fino alla più tarda età, nel 1923.

Gli eccezionali meriti del Cardarelli ottennero universale riconoscimento, sicchè, mentre fu chiamato a far parte di elevati Consessi, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore sanitario e di tante istituzioni napoletane, le più reputate Accademie scientifiche si onorarono di nominarlo socio.

Autorevolmente partecipò alla vita pubblica. Fu deputato alternativamente del Collegio di Isernia e di Campobasso per cinque Legislature dalla 14^a alla 18^a e poi venne al Senato il 25 ottobre 1896. Spesso intervenne alle discussioni parlamentari e ai problemi più importanti della vita nazionale sempre si appassionò portando il contributo della sua genialità e della sua competenza, il suo spirito ardente e il più grande amore per il Paese. Così parlò spesso in materia di istruzione, di sanità, di bilanci, di imposte, di legislazione sociale e seppe sempre tenersi al di sopra delle competizioni politiche.

Noi ricorderemo sempre la luminosa figura di Antonio Cardarelli che ebbe le più alte doti

non solo di mente ma pur di cuore, espressione di ogni nobiltà. Era sensibilissimo ad ogni forma di bellezza, onde fu cultore appassionato anche di studi classici, ma nessuno più di lui fu sensibile alle miserie umane e nessuno fece mai invano appello alla sua bontà. La intera sua vita egli spese come un apostolato a lenire le sofferenze altrui, sempre con la più grande abnegazione, ognora trascurando ogni suo interesse materiale. Al paese nativo conservò grande amore ed ivi opere pubbliche e istituzioni di beneficenza e di assistenza da lui trassero vita, onde era caro a tutti e la sua perdita lascia il più grande vuoto. A questa grande figura di scienziato e di italiano noi mandiamo, raccolti nel più vivo dolore, un commosso saluto e alla famiglia desolata porgiamo l'espressione del nostro cordoglio (*Benissimo*).

Il 17 gennaio spegnevasi in Naro il collega Vincenzo **Riolo**, conte del Piano, colà nato il 18 gennaio 1847. Fautore dell'unità nazionale fin da giovinetto, fu in corrispondenza col Mazzini, e divenne intimo amico di Francesco Crispi. Amantissimo della sua regione, sempre ne curò con vigile amore gli interessi agricoli ed industriali, ai cui problemi, specialmente a quello zolfifero, dedicò studi incessanti. Procacciata la stima dei suoi concittadini, fu da essi inviato alla Camera dei deputati, ove sedette per 14 anni, dal 1880 al 1894, rappresentando per la 14^a Legislature il collegio di Serradifalco, per la 15^a, 16^a e 17^a, quello di Caltanissetta e per la 18^a nuovamente quello di Serradifalco. Fu attivissimo deputato e partecipò ad importanti discussioni.

Il 21 novembre 1901 fu nominato senatore e fu per molti anni assiduo ed operoso quanto mai, acquistandosi la stima dei colleghi per la sua bontà e la sua capacità, sì da venir chiamato a far parte delle più importanti Commissioni. Fu membro della Commissione di finanze e relatore per diversi anni del bilancio di agricoltura e di quello dei lavori pubblici: fu altresì membro della Commissione di vigilanza sulle ferrovie e di quella di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ch'ebbe anche a presiedere. Fu relatore di numerosi importanti disegni di legge, su molti

altri ancora portò il contributo della sua parola assennata e convincente.

Con quanto scrupoloso senso del dovere ei riguardasse al mandato parlamentare, lo dimostra il fatto che mai volle accettare cariche locali appunto per poter dedicare tutto sé stesso al lavoro legislativo. Ei fu sempre convinto che la felicità della Nazione richiedesse l'elevamento del prestigio dello Stato e dell'autorità da un lato e dall'altro una feconda collaborazione delle classi per l'elevamento dei lavoratori e per la soluzione dei problemi del lavoro e della produzione.

Un male atroce che da molto tempo lo aveva colpito, lo costrinse a ritirarsi dalla vita politica attiva e da più che cinque anni giaceva ora infermo in letto, seguendo però sempre con appassionato amore le vicende della Patria amata, delle cui rinnovate fortune profondamente gioiva.

Vada a Vincenzo Riolo il nostro commosso pensiero, alla sua desolata famiglia la manifestazione del nostro sincero dolore. (*Bene*).

Una luce vivissima si è spenta in Firenze il 20 gennaio col prof. Domenico **Comparetti**, letterato e storico della più vasta fama.

Egli era nato in Roma il 7 luglio 1835 ed era stato indirizzato agli studi di scienze naturali e matematica nelle quali discipline giovanissimo si laureò iniziando poi modestamente la professione di farmacista. Nessuno avrebbe potuto allora prevedere che egli sarebbe divenuto il forte ellenista che doveva imporsi alla ammirazione universale, ma la grande passione che egli sentiva per gli studi classici ben valse a fargli affrontare con esemplare tenacia i più gravi sacrifici, attraverso i quali, temprato anzichè scosso dalle difficoltà che d'ogni parte gli si presentavano, egli seppe formarsi in quel campo una formidabile preparazione. Già a 23 anni si rivelò filologo di grande valore con le due dissertazioni pubblicate nel *Reinisches Museum* sull'annalista Liciniano e sui discorsi d'Iperide sulla guerra lamiaca, documenti preziosi di una dottrina che subito si presentò come eccezionale. Da allora la sua operosità nei più svariati campi proseguì ininterrotta, poderosa, quale poteva essere quella di uno

studioso in cui all'ingegno superiore, alla mirabile erudizione e profonda conoscenza delle letterature e civiltà passate si univano il pieno possesso dei mezzi di ricerca, la conoscenza perfetta di molte lingue che gli consentiva la diretta e sicura interpretazione delle fonti, l'esperienza magnifica acquistata nei lunghi viaggi attraverso i luoghi che avevano visto fiorire quelle civiltà. Con tale meraviglioso corredo culturale egli ebbe della vita passata una visione che non poteva essere più organica e larga, onde dalle sue infinite particolari ricerche, scoprendo fra esse connessioni e rapporti prima ignoti, egli seppe assurgere a mirabili sintesi. Non mi è qui possibile accennare particolarmente alle iniziative ed agli scritti dell'insigne collega: si può soprattutto dire che e nel campo della archeologia e in particolare della epigrafia e papirologia sia greca che latina e nelle discipline filologiche e nel campo delle letterature classiche i suoi studi e le sue indagini hanno gittato la più viva luce svelandoci un passato così lontano da noi che poteva sembrare utopia il penetrarlo. Aggiungerò soltanto che il suo nome è specialmente legato alla più notevole scoperta epigrafica degli ultimi tempi, a quella di Gortina, che ci fece conoscere tutta una serie di leggi del VI secolo avanti Cristo e che insieme con altre importantissime meritò a lui e al discepolo Halbherr, che per incarico suo e a sue spese si era recato ad esplorare l'isola di Creta, il cospicuo e ambito premio Bressa. E dirò pure che molto contribuirono ad accrescere la sua fama due poderose opere *Virgilio nel medioevo* e il *Kalevala* o la poesia tradizionale dei Finni: nel primo lavoro, studiando la figura del poeta latino e la fortuna della sua *Eneide* nel tempo, egli fa brillare le sue eccezionali qualità di critico e di erudito, il suo sentimento profondo del bello, la classica eleganza dello stile; nel secondo libro, il *Kalevala*, in un periodo in cui di questo singolare documento di poesia epica popolare alcuni studiosi più speravano di potersi giovare a conferma della teoria di una *Iliade* composta di cicli epici di cui Omero sarebbe stato solo l'ordinatore, il nostro singolarmente collega, con dottrina profonda e compagine geniali, dimostrò che nessun confronto fra i due poemi era lecito e rivendicando il natura-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1927

organica del poema omerico e l'opera creatrice del grande poeta antico.

Per l'alto valore scientifico dei suoi studi, Domenico Comparetti fu chiamato alla cattedra di lingue e letteratura greca nell'Università di Pisa, da cui passò più tardi all'Ateneo fiorentino e per lunghissimi anni onorò la scuola del suo insegnamento, contando fra i suoi discepoli giovani che oggi onorano la scienza italiana e di cui alcuni ben siedono in questa Assemblea. Fu membrò delle principali Accademie ed Istituti scientifici nazionali e stranieri ed era nostro collega fin dal 20 novembre 1891.

Domenico Comparetti fu esempio di fervida operosità fino agli ultimi anni: la donazione al prediletto Ateneo fiorentino della sua ricchissima biblioteca, fornita di preziose e rarissime opere fu bella prova del suo grande amore agli studi, della sua aspirazione, che fu sempre ardente, ad affermare e accrescere il valore della scienza italiana di fronte a quella straniera, onde ben egli può essere annoverato fra i grandi italiani che più hanno meritato della Patria.

Ora con animo accorato ci inchiniamo dinanzi alla tomba dell'illustre collega perduto e mandiamo un reverente saluto alla memoria di lui mentre porgiamo alla famiglia le più vive condoglianze (*Benissimo*).

Il 20 gennaio moriva improvvisamente in Roma il nobile avv. Gennaro Carissimo. Foiano di Valfortore lo aveva visto nascere di antica famiglia patrizia il 26 dicembre 1846. Conseguita a vent'anni la laurea in giurisprudenza, entrò in magistratura, uscendone dopo oltre un decennio, giudice di tribunale, per dedicarsi ai cospicui interessi famigliari, e lasciando fama di eletto magistrato. Stabilitosi in Oria, si dedicò soprattutto a due compiti: all'amministrazione del vasto patrimonio ed al bene della città scelta a sua seconda patria. Promosse l'agricoltura, avviò l'industria, tutto ciò che era coltivazione intensiva e l'impiego di macchine razionali lo diede in mano a persone che si occupavano di migliaia di lavoratori. Il primo pensiero fu di tentare con mezzi stampati di risolvere il problema dell'irrigazione nel

sottosuolo: onde si ebbe la nomina a cavaliere del lavoro.

Al bene della sua Oria dedicò ogni cura, favorendo anzitutto la pacificazione degli animi prima divisi in aspre contese, e poi promuovendone l'edilizia, la viabilità e l'igiene. Dopo il disastroso ciclone che nel 1897 recò a tutta la regione di Oria gravissimi danni, si adoperò, con grande spirito di carità, ad alleviare la tremenda sventura. Ed altri innumeri atti di munificenza egli seppe compiere, fino a costruire a sue spese una grande via per dar lavoro a un'ingente massa di disoccupati. Dal 1905 per molti anni fu sindaco di Oria, fu anche consigliere e vice-presidente del Consiglio provinciale e ricoprì altre numerose cariche pubbliche.

Dal 24 novembre 1913 era nostro collega, a noi tutti assai caro per la sorridente affabilità, per la bontà grande del cuore; fu sempre assai assiduo ai nostri lavori, per meglio attendere ai quali si era trasferito in Roma.

Gennaro Carissimo fu un animo eletto, un cittadino benemerito, un munifico benefattore. Chiniamo reverenti la fronte sulla sua bara ed esprimiamo alla nobile sua famiglia il nostro commosso rammarico. (*Bene*).

Il 27 gennaio moriva improvvisamente, in Roma, il senatore avv. Giuseppe Tommasi che era nato in Calimera di Lecce il 6 luglio 1852.

Magistrato insigne aveva iniziato giovanissimo la carriera. Uditore giudiziario nel 1874 a 22 anni e poco dopo giudice aggiunto, lasciava nel 1878 la magistratura passando nella Avvocatura erariale dove otteneva brillanti promozioni; ma la giovanile passione, in lui non spenta, per la elevatissima funzione del giudicare lo richiamava, sia pure molto tempo dopo, alla primitiva carriera ove rientrava nel 1909 con l'eminente grado di sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma. Gli fu in successivo il 1910 il primo procuratore generale della Corte di Appello di Messina e il 1912 il primo Residente di quella di Brindisi di Firenze, onde passava nel 1918 a presidente di una sezione civile della Suprema Corte di Roma. Promosso infine nel 1922 al più alto grado di primo Residente della Cas-

sazione di Firenze nello stesso anno lasciava l'eminente carica per aver raggiunto i limiti di età, dopo lunga vicenda di feconda e fervida operosità.

Fu Giuseppe Tommasi giurista di grande valore, mente equilibrata e serena, dotato di ottima preparazione teorica e ad un tempo particolarmente sensibile alle esigenze e agli aspetti concreti della vita, onde recò alla funzione della giustizia sagace e illuminato contributo e seppe procurarsi alta reputazione sì da meritare incarichi di particolare difficoltà e delicatezza. Svolsse tra l'altro opera perspicua nel presiedere il collegio arbitrale per la sistemazione dei contratti di guerra, e quale Commissario del Governo nella Commissione per le prede belliche scrisse apprezzatissime relazioni.

Fu nominato senatore il 3 ottobre 1920 ed anche ai lavori del Senato fu assiduo e attivo. Membro di non poche Commissioni, — era attualmente in quella per il regolamento interno, — anche alle sedute pubbliche partecipò con appassionata frequenza e fece spesso sentire la sua dotta parola in argomenti di alta importanza.

Il Senato vede scomparire con grande rammarico l'insigne collega che era anche un modello di virtù familiari e si inchina reverente innanzi alla tomba di lui inviando alla famiglia desolata l'espressione del suo cordoglio (*Bene*).

Il 13 febbraio fulmineamente spegnevasi in Napoli il prof. Leonardo **Bianchi**, la cui fama di neurologo aveva da molti anni valicato i confini della Patria: la sua improvvisa scomparsa mentre egli aveva ancora vivido l'intelletto e dava tutta la sua fervida attività al bene della scienza e della Patria, è gravissimo lutto non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo scientifico. Con lui si è spento un alto illuminato spirito, un nobile cuore si è fermato per sempre.

Era nato a S. Bartolomeo in Galdo il 5 aprile 1848: laureato giovanissimo in medicina, dopo una salda preparazione di studi classici, iniziava a 23 anni la sua feconda carriera scientifica ed universitaria. Leonardo Bianchi fu indubbiamente uno dei più grandi psichiatri e neurologi del nostro tempo: non è qui il luogo

per esaminare la portata delle sue teorie e delle sue ricerche o per scrutare il suo pensiero diffuso in dodici volumi e in oltre cento memorie scientifiche, oltre a numerosissime conferenze e discorsi. Basti l'affermare che non esiste quasi argomento di psichiatria e di neurologia ai quali egli non abbia dato cospicuo contributo, tenendo alto di fronte all'estero l'onore della scienza italiana. Alla cattedra e alla clinica psichiatrica di Napoli, ove professò quasi ininterrottamente, dette col valore del suo pressochè quarantennale insegnamento e delle sue esperienze grande lustro, facendone un vero centro scientifico e creando una scuola fecondissima e di carattere prettamente italiano. Fu nell'insegnamento vero maestro, esempio di fervore, di disinteresse, di entusiasmo che sapeva comunicare ai giovani, efficace assertore d'ogni ideale più nobile ed elevato. Rettore due volte dell'Università di Napoli, nel 1903 e nel 1911, dette le sue mirabili energie alla soluzione dei molti e gravi problemi universitari. Uomo d'azione non meno che di pensiero, ideò la riforma dei manicomi e seppe attuarla: è direttore del manicomio provinciale di Napoli, fu suo merito la creazione del nuovo Istituto, ispirato a criteri moderni e razionali per il ricovero degli infelici dementi. Intensa e altamente benemerita fu anche l'opera di Leonardo Bianchi nel campo parlamentare. Deputato per 6 Legislature fino al 1919, pei collegi di S. Bartolomeo in Galdo e Montesarchio, fu attivissimo, propugnando colla sua opera utili riforme sia nel campo sanitario e assistenziale che in quello penitenziario e dell'istruzione pubblica: e della riforma sanitaria come di quella dei manicomi fu nel 1903 relatore. Le riforme propugnate da lui nel campo dell'istruzione, ebbe poi la ventura di attuare, almeno in parte, allorchè fu nel 1905 chiamato a governare le sorti della pubblica istruzione nel Gabinetto Fortis. E nuovamente ministro fu, ma senza portafoglio, nel 1916 e 1917, preposto a dirigere l'organizzazione sanitaria del paese in guerra e dette opera preziosa non solo in tale importantissimo campo, ma anche in quello della propaganda patriottica e della resistenza morale.

Nominato senatore il 6 ottobre 1919 prese parte attiva anche ai nostri lavori e la sua

parola convinta e suadente suonò spesso fra noi nelle più importanti discussioni di politica generale o d'igiene sociale. Era anche membro autorevole della nostra Commissione di finanze.

In Parlamento e fuori, Leonardo Bianchi ebbe anzitutto un pensiero, un'aspirazione, cui dedicò tutta la lunga nobile sua esistenza: il miglioramento fisico e psichico degli italiani, onde fare la Patria più grande e più prospera. Questo altissimo fine egli ebbe sempre presente; non per nulla la morte lo ha ghermito d'improvviso, come un soldato sul campo, allorchè aveva appena discusso, nell'Accademia medico-chirurgica di Napoli, sull'alcoolismo e sull'abuso degli stupefacenti, due mali sociali contro cui tanto aveva lottato. E in questi ultimi tempi, sempre con quel fine presente allo spirito, aveva gettato le basi dell'eugenismo.

Leonardo Bianchi amò di pari intenso amore la scienza, la scuola, la Patria: fu insieme scienziato e sociologo, teorico e realizzatore, uomo di pensiero e d'azione: ebbe l'animo grande e nobile al pari dell'intelletto.

Piangiamo reverenti la sua dipartita ed esprimiamo alla sua desolata famiglia i sensi del nostro più vivo rammarico. (*Benissimo*)

Altro lutto dolorosissimo ci ha colpito per la morte del prof. dott. Antonio Carle, avvenuta in Torino il 23 febbraio: altra perdita assai grave per la scienza chirurgica di cui egli era alto vanto.

I natali ebbe a Chiusa Pesio di Cuneo il 3 maggio 1854 e a Torino si laureò nel 1878 perfezionandosi poi all'estero nelle cliniche di Berlino e Vienna. La sua fama di chirurgo valentissimo si diffuse assai presto. Sia all'ospedale mauriziano di cui fu per lunghi anni l'anima, sia nell'esercizio professionale privato, egli, che della più moderna tecnica si era reso padrone, si cimentò nelle più difficili operazioni nelle quali l'ardimento non fu mai disgiunto dalla prudenza conseguendo risultati brillantissimi. Nelle contingenze più gravi a lui si ricorreva con la maggiore fiducia, e quanti, che gli stessi esperti più non speravano di salvare o ritenevano condannati alle più lunghe e dolorose sofferenze, ebbero dalla sua opera la vita e la sanità! Ma non

solo per il suo alto valore professionale il nome di Antonio Carle vivrà eternamente nella riconoscenza dell'umanità: è ben noto come egli abbia elevato l'esercizio professionale alla più alta dignità, chè lo considerò sempre come missione alla quale non ci si può dedicare se non con una passione e con una abnegazione senza confini, se non, restando superiori a qualsiasi interesse materiale, e ben può dirsi che egli abbia consacrato l'intera sua esistenza ad allievare col maggiore altruismo le sofferenze dell'umanità.

Accanto alle sue doti eminenti di operatore brillarono quelle di studioso e di maestro. Le sue ricerche e i suoi scritti furono affermazione di alta genialità risolvendo felicemente i più difficili problemi della tecnica operatoria. I suoi studi sul tetano, sull'ulcera gastrica, sulla circolazione del sangue nel cervello durante la crisi cloroformica, sulla ghiandola tiroidea, insieme col trattato di chirurgia, fanno grande onore alla scienza italiana e forte contributo ad essa portarono altresì le numerosissime comunicazioni che egli fece assai spesso nei più importanti congressi medici su svariati argomenti e soprattutto sulla chirurgia nelle affezioni dello stomaco e del cervello. Ma Antonio Carle ha onorato pure altamente l'Università con un insegnamento preziosissimo di oltre 30 anni. Dapprima libero docente di propedeutica chirurgica, nel 1894, quando già il suo nome si era affermato superbamente, egli venne chiamato a succedere al Pacchiotti nella cattedra di patologia speciale chirurgica nell'Università di Torino, passando poi nel 1900 alla cattedra di clinica chirurgica e medicina operatoria con la direzione dell'annessa clinica. Egli può considerarsi come il fondatore della nuova scuola chirurgica piemontese e dalle sue lezioni sono usciti professionisti insigni di cui alcuni divennero suoi colleghi. Quale sia del resto il valore dell'opera da lui compiuta nella scuola stanno ad attestarlo le onoranze che gli furono recentemente tributate in occasione del compimento dei 30 anni di insegnamento, onoranze le quali per la solennità da cui furono accompagnate, col conferimento, tra l'altro, della cittadinanza onoraria di Torino, superarono i confini della scuola per essere l'attestazione della riconoscenza universale. E

per lui che tutta la sua vita aveva consacrato al suo campo di studi dovette essere assai cara iniziativa la costituzione, per pubblica sottoscrizione, di una borsa di studio portante il suo nome, volta a premiare i giovani chirurghi più solleciti a rendere proficua e benefica la loro opera.

Non tacerò infine che importanti Accademie si onoravano averlo socio e dal 3 giugno 1908 egli era nostro collega.

Noi ci inchiniamo con la più commossa riverenza dinanzi a questa nobile figura di scienziato che non solo ha onorato la Patria ma che ha altamente meritato della umanità.

Alla sua memoria mandiamo un mesto saluto e porgiamo alla famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

L'8 marzo è mancato repentinamente in Roma il barone Leopoldo Giunti, e la sua dipartita è grave lutto per la nobile regione calabrese. Era nato di antica patrizia famiglia in Sangineto il 21 gennaio 1849: dopo aver seguito i corsi dell'Accademia Navale, raggiungendo il grado di guardiamarina, preferì dedicarsi all'amministrazione del patrimonio avito le all'agricoltura, di cui fu sempre appassionatissimo e benemerito cultore.

Padrone di una più che cospicua proprietà fondiaria, e conscio dei grandi doveri delle grandi responsabilità che la ricchezza deve dare a chi sente amor di Patria, fu tra i primi ad attuare i moderni mezzi tecnici ed a sollevare le condizioni dei contadini, spartendo in piccoli affitti i propri latifondi, contribuendo così non solo a sanare un male sociale non lieve ma anche a intensificare la coltura. Egli ha dato inoltre opera attivissima alle bonificazioni agrarie calabresi, distinguendosi per tenacia di sforzi e per bontà di risultati, sì da venire insignito della croce di cavaliere al merito del lavoro. Attratto dalla vita politica, fu deputato durante 3 Legislature per il collegio di Castrovillari dal 1897 al 1909. Fu della sua regione autorevole rappresentante, dedicando tutta la sua energia e la sua attività al benessere di quella e partecipò con grande zelo e competenza alla preparazione delle leggi speciali per la Calabria, e alle discussioni concernenti l'agricoltura.

Sedeva tra noi dal 30 dicembre 1914 e anche in quest'Assemblea fu esempio di assiduità e sempre si occupò con amore degli interessi della Calabria e di questioni agricole. Gentiluomo dal tratto squisitamente cortese, modello d'ogni virtù cittadina e domestica, fu a noi tutti carissimo, e grande è il vuoto ch'egli lascia tra noi.

Vada il nostro mesto commosso pensiero alla sua memoria, giunga alla sua desolata famiglia l'espressione del nostro profondo dolore (*Bene*).

Il 13 marzo chiudeva gli occhi in Roma uno dei nostri più cari ed assidui colleghi, l'avv. Carlo Gallini, che era nato il 27 aprile 1848 a Finale Emilia.

D'ingegno vivace e dotato di ferrea volontà, attraverso le difficoltà e i sacrifici più notevoli, si laureò in giurisprudenza nell'Ateneo bolognese e con grande passione si dedicò all'esercizio dell'avvocatura dove conseguì brillanti successi anche per la vasta cultura che si era formata nel campo letterario, salendo ad una posizione preminente sì da essere nominato consigliere dell'Ordine degli avvocati.

Carlo Gallini fu non solo un valoroso professionista, ma anche un pregevole scrittore nelle discipline giuridiche. Fervido collaboratore del prof. Pacifici Mazzoni nella pubblicazione del *Massimario giuridico* e in altre importanti opere, dette alle stampe il commento allo Statuto che per i suoi notevoli pregi fu inserito nella raccolta giuridica del Pacifici stesso; pubblicò il diligentissimo massimario della cassazione romana, un commento alla legge sul notariato e fra gli altri lavori scrisse un acuto studio su *La donna e la legge*, nutrito di vasta dottrina giuridica e sociologica, che ebbe per il suo successo due edizioni.

Carlo Gallini ebbe gran parte nella vita pubblica sia locale che nazionale. Fu consigliere comunale di Roma e membro del Consiglio provinciale di Modena nel quale per lungo tempo fu eletto alla presidenza, e alla soluzione di vitali problemi dette sempre larga e sollecita opera. Fu inviato dalla fiducia dei suoi concittadini alla Camera dei deputati fin dalla 18^a Legislatura e vi sedette fino alla 24^a. Fu tra i deputati più attivi; membro di numerose Commissioni, fu autore di apprezzate

relazioni e di notevoli proposte di legge e con la più premurosa diligenza partecipò sempre alle discussioni dell'Assemblea, difensore di ogni alto interesse giuridico e sociale, portando ognora il contributo del suo ingegno e della sua esperienza.

Fu dal 1911 al 1914 sottosegretario di Stato per la giustizia e sagacemente collaborò col compianto ministro Finocchiaro Aprile ad importanti provvedimenti.

La sua notevole e fervida attività politica gli meritò la nomina a senatore il 3 ottobre 1920 ed anche in Senato prese viva parte ai lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea, procurandosi la stima e la simpatia dei colleghi.

Con vivo dolore vediamo scomparire questa operosa esistenza e alla sua memoria mandiamo un reverente saluto esprimendo alla famiglia le nostre accorate condoglianze (*Bene*).

Il 21 marzo moriva in Napoli l'avv. Pasquale **Placido**, ch'era nato colà il 14 aprile 1838: di umili origini, dalle quali traeva motivo di giusto orgoglio, aveva saputo per virtù di ingegno, di volontà e di lavoro, elevarsi ad un posto eminente. Amantissimo degli studi, divenne ben presto padrone delle lingue e delle letterature classiche, e giovanetto ancora, mentre attendeva agli studi di giurisprudenza, attirò su di sé l'attenzione dei dotti con la pubblicazione ed il commento di notevoli documenti greci esistenti nell'Archivio di Stato in Napoli, cui fu addetto per un decennio. Conseguita nel 1863 la laurea in giurisprudenza, si dedicò con fervore e passione all'avvocatura, specialmente nel campo penale, e seppe emergere per la poderosa facondia e il serrato acume delle argomentazioni; segnalandosi in processi rimasti memorabili, si da acquistare larga fama anche fuori delle curia napoletana.

I suoi concittadini, che avevano preso presto a stimarlo ed amarlo non solo per il suo indiscusso ed ammirato valore di avvocato principe, ma anche per il suo interessamento alla pubblica cosa e per la sua benefica attività, lo inviarono al Parlamento nel 1882 ed egli restò alla Camera ininterrottamente fino al 1909, rappresentando il 3^o Collegio di Napoli nelle legislature 15^a, 16^a e 17^a, e l'11^o collegio nelle successive fino alle 22^a. Ne venne meno

alla fiducia dei suoi concittadini, giacchè per la sua competenza in questioni giuridiche ed amministrative, seppe acquistarsi autorità e stima fra i colleghi e si occupò, con particolare e prevalente amore, del bene della sua città per la quale sempre strenuamente combattè, con numerosi discorsi, interpellanze ed interrogazioni: valga il ricordo dell'opera da lui svolta per il risanamento, per il porto, per l'acquedotto e per le opere pie napoletane. Fu anche membro d'importanti Commissioni e della Giunta del bilancio.

Ritiratosi volontariamente dalla lotta elettorale nel 1909, fu, a riconoscimento dei suoi notevoli meriti, nominato senatore il 4 aprile dello stesso anno. Anche quest'Aula ha udito spesso la sua voce, se pure alquanto affievolita dall'età e dagli acciacchi: anche fra noi egli ha partecipato a numerose discussioni, fra cui merita speciale ricordo quella sulla sistemazione idrica della regione vesuviana.

Pasquale Placido, per aver appartenuto ben nove lustri alle due Camere, era uno dei decani del Parlamento ed anche in questo campo bene meritò del Paese.

Ebbe egli altresì cuore non meno eletto che l'ingegno e, vero modello di virtù famigliari e civiche, dette opera attiva e proficua a istituzioni benefiche, specialmente alla Pia Casa Ravaschieri di cui fu per molti anni sagace e diligentissimo presidente. Fu anche elevato a importanti cariche nel comune e nei maggiori Sodalizi locali.

Alla sua nobile cara memoria vada il nostro mesto affettuoso pensiero, alla desolata famiglia, vada l'espressione del nostro vivo dolore. (*Bene*)

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo aggiunge una sua parola di reverente compianto alla celebrazione dei senatori defunti, nobilmente fatta dall'illustre Presidente di questa Assemblea. Di così alto elogio erano degne le loro benemerienze, o che fossero acquistate nel campo delle pubbliche amministrazioni, e in una lunga e onorata carriera parlamentare, come per parte dei senatori Botterini, Riolo, Carissimo, Giunti, Gallini, Placido; o

nell'esercizio integro ed illuminato della più elevata magistratura, come per parte del senatore Tommasi; o nel magistero altissimo delle scienze mediche, come per parte del senatore Carle, chirurgo di fama più che nazionale, del senatore Cardarelli, Nestore venerato della scienza italiana, la morte del quale ha provocato la manifestazione indimenticabile della riconoscenza di tutto un popolo; del senatore Leonardo Bianchi, la cui sapienza di culture delle discipline psichiatriche e neurologiche fu eguagliata soltanto dalla dirittura politica e dall'intemperato patriottismo.

Una particolare parola di omaggio io voglio rivolgere alla memoria di Giulio Adamoli, prode soldato del Risorgimento, autore di un libro di ricordi auto-biografici, che resta testimonianza preziosa dell'anima e dell'intelletto di coloro che crearono l'unità della Patria, pioniere dell'azione italiana in Affrica. Devo particolarmente menzionare anche Felice Canevaro, strenuo marinaio di Gaeta e di Lissa, ministro degli affari esteri, che, se nell'opera sua non ebbe fortuna pari alla nobiltà delle intenzioni, lasciò una traccia splendida del suo valore di fede e di competenza. Ed infine saluto devotamente la memoria gloriosa di Domenico Comporetti, magnifica figura di umanista, di archeologo, di filologo, il cui nome rimarrà nella storia della cultura non italiana soltanto, mondiale, come quello del rievocatore della perenne influenza di Virgilio sullo spirito italiano, come quello del restitutore della personalità artistica di Omero contro tutte le arbitrarie congetture di una critica senza anima.

Tutti questi uomini insigni lasciano un ricco retaggio di affetti e di esempi. La Nazione lo raccoglie e lo saprà degnamente custodire. (*Vive approvazioni - Applausi*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Sorteggio degli Uffici».

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere al sorteggio.

SILI, *segretario*, procede al sorteggio e alla proclamazione degli Uffici, che risultano così formati:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Filiberto
S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-
Genova
Angiulli
Artom
Barzilai
Berio
Bianchi Luigi
Biscaretti
Bombig
Brusati Roberto
Callaini
Cataldi
Cattaneo
Caviglia
Cornaggia
Crispoli
D'Andrea
Del Carretto
De Vito
Di Vico
Ferraris Dante
Fracassi
Frola
Garbasso
Gatti
Gentile
Gerini
Giordano Davide
Grosoli
Gualterio
Luiggi
Lustig
Martinez
Martini
Montresor
Niccolini Eugenio
Orsi Delfino
Passerini Angelo
Pavia
Pelli Fabbroni
Pestalozza
Pincherle
Porro
Ridola
Scalori
Soderini
Supino
Tacconi

Tanari
Torlonia
Zappi
Zerboglio
Zupelli

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.
Badaloni
Barbieri
Beltrami
Bensa
Beria d'Argentina
Bevione
Bonin Longare
Borromeo Arese
Campello
Canevari
Capotorto
Casati
Catellani
Cimati
Ciraolo
Cirmeni
Crespi
Da Como
De Blasio
Del Bono
Di Bagno
Dorigo
Faldella
Fortunato
Fradeletto
Gabba
Gallina
Garroni
Gonzaga
Grandi
Lanciani
Lanza di Scalea
Lucchini
Lusignoli
Malagodi
Malvezzi
Marcello
Marchiafava
Marescalchi-Gravina
Melodia
Perla

Petitti di Roreto
Raineri
Ricci Corrado
Rizzetti
Ronco
Schiaparelli
Segrè
Simonetta
Stoppato
Suardi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Albricci
Auteri Berretta
Badoglio
Battaglieri
Borsarelli
Bouvier
Brusati Ugo
Camerini
Castiglioni
Chimienti
Cipelli
Colonna
Contarini
Conti
Credaro
Croce
Dallolio Alberto
Della Torre
Di Rovasenda
Di Stefano
Durante
Ferraris Maggiorino
Ferri
Frassati
Malfatti
Marcora
Mayer
Mazziotti
Mazzoni
Mengarini
Morello
Morpurgo
Mortara
Mosca
Pais
Paulucci di Calboli
Peano

Poggi
 Quarta
 Resta Pallavicino
 Rolandi-Ricci
 Rossi Baldo
 Salata
 San Martino di Valperga
 Sanminiatelli
 Santucci
 Silvestri
 Sinibaldi
 Tecchio
 Torraca
 Venturi
 Volterra

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Adalberto
 Albertini
 Arlotta
 Bellini
 Berti
 Boncompagni
 Bonicelli
 Boselli
 Cadorna
 Campostrini
 Conci
 Cremonesi
 De Bono
 De Lorenzo
 De Novellis
 Di Sant'Onofrio
 Di Trabia
 Fabri
 Ferrero di Cambiano
 Fulci
 Gavazzi
 Giaccone
 Giardino
 Giordano-Apostoli
 Guidi
 Indri
 Lagasi
 Libertini
 Loria
 Malaspina
 Maragliano
 Mattioli-Pasqualini
 Nava

Pagliano
 Palummo
 Pansa
 Pantano
 Pascale
 Passerini Napoleone
 Pescarolo
 Piaggio
 Pirelli
 Pistoia
 Pitacco
 Pullè
 Rebaudengo
 Romanin Jacur
 Romeo delle Torrazze
 Sanarelli
 Serristori
 Spada
 Venzi
 Vitelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Abbiate
 Agnetti
 Baccelli Pietro
 Beneventano
 Berenini
 Bistolfi
 Bocconi
 Borsalino
 Brondi
 Cagnetta
 D'Amelio
 De Cupis
 Della Noce
 De Tullio
 Diena
 Di Frasso
 Di Robilant
 Di Terranova
 Einaudi
 Ellero
 Facta
 Francica Nava
 Fratellini
 Garavetti
 Greppi
 Imperiali
 Mangiagalli

Mango
 Manna
 Michetti
 Niccolini Pietro
 Novaro
 Nuvoloni
 Pellerano
 Pini
 Pironti
 Queirolo
 Rajna
 Rattone
 Rava
 Salmoiraghi
 Salvago Raggi
 Scaduto
 Schanzer
 Scialoja
 Sechi
 Setti
 Sormani
 Tomasi della Torretta
 Treccani
 Volpi
 Wollemborg

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertoni
 Albini
 Amero d'Aste
 Ancona
 Baccelli Alfredo
 Bergamini
 Bertetti
 Bollati
 Borghese
 Brandolin
 Calisse
 Cao Pinna
 Cassis
 Cesareo
 Chersich
 Chiappelli
 Cirincione
 Cito Filomarino
 Corbino
 Del Lungo
 Del Pezzo

Diaz
 D' Ovidio
 Fano
 Figoli
 Ginori Conti
 Gioppi
 Marciano
 Marghieri
 Martino
 Molmenti
 Orsi Paolo
 Paternò
 Pecori Giraldi
 Pozzo
 Quartieri
 Rossi Giovanni
 Rota Francesco
 Sanjust di Teulada
 Scalini
 Scherillo
 Schiralli
 Sforza
 Sitta
 Spirito
 Squitti
 Thaon di Revel
 Tolomei
 Valenzani
 Vicini
 Viganò

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Aimone
 Agnelli
 Bergamasco
 Bianchi Riccardo
 Bonzani
 Borea d'Olmo
 Cagni
 Capece Minutolo
 Cavallero
 Cefaly
 Ciccotti
 Cippico
 Civelli
 Cocchia
 Coffari
 Colosimo
 Corradini
 Dallolio Alfredo

De Marinis
 De Seta
 Di Saluzzo
 Fadda
 Faelli
 Garofalo
 Ghiglianovich
 Giordani
 Grippo
 Luzzatti
 Marconi
 Mariotti
 Milano Franco d'Aragona
 Millo
 Morrone
 Mosconi
 Pipitone
 Podestà
 Reggio
 Ricci Federico
 Rossi di Montelera
 Rota Attilio
 Ruffini
 Sili
 Sirianni
 Tamassia
 Tamborino
 Tassoni
 Triangi
 Valerio
 Valvassori Peroni
 Vigliani
 Villa
 Zippel

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale "Real Favorita" di Palermo » (N. 561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale "Real Favorita" di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 ottobre 1926, n. 1795, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 29 ottobre 1926, n. 251.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio all'Opera Nazionale per i Combattenti di una parte dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio e la designazione della parte dei beni medesimi rimasti allo Stato;

Visti i decreti Presidenziali 30 aprile 1920, n. 882, e n. 883, che, in esecuzione del menzionato Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, provvedono alle assegnazioni in uso a vari enti ed al Ministero dell'istruzione dei predetti beni rimasti allo Stato;

Visto il Regio decreto 5 settembre 1925, numero 1661, che modifica gli articoli 1, lettera f) e 2 lettera h) del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire alla definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione della tenuta « Real Favorita » di Palermo — già compresa nei beni di dotazione della Corona, e retrocessa al Demanio dello Stato — fatta eccezione:

a) del « Casino, villa e giardini » assegnati in uso al Ministero dell'istruzione pubblica con decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, in esecuzione del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792;

b) del « Podere Drago » assegnato in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti con Regio decreto 5 settembre 1925, n. 1661; viene stabilita nel modo seguente:

1° il « Campo delle corse » e relative dipendenze resta assegnato in uso al Ministero dell'aeronautica;

2° il rimanente Parco monumentale « Real Favorita » viene assegnato in uso al comune di Palermo per la destinazione a pubblico godimento.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belli arti) avrà, nell'interesse artistico, l'alta sorveglianza del Parco monumentale « Real Favorita ».

Tutti i progetti di eventuali modifiche dovranno essere sottoposti dagli enti assegnatari alla preventiva approvazione del predetto Ministero.

Art. 3.

Le operazioni preliminari di consegna agli enti assegnatari dovranno compiersi entro il 31 dicembre 1926.

Dal 1° gennaio 1927 passano agli assegnatari dei beni per tutta la durata dell'uso, così le rendite come gli oneri inerenti ai beni medesimi, compresi quelli della manutenzione.

Art. 4.

Nel verbale di consegna in confronto del comune di Palermo, dovrà essere ratificata, da parte del Comune stesso, con obbligo del conseguente pagamento, la stima delle scorte vive e morte che eccedono quelle indicate nei testimoniali di Stato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1926

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
FEDELE.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica » (N. 583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio d'investigazione politica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1903, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1926, n. 267.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nel territorio del Regno un servizio speciale di investigazione politica, avente per scopo la difesa dell'ordine nazionale dello Stato.

Art. 2.

Il servizio di investigazione politica dipende dal Ministro per l'interno. Ad esso sovrintendono, nelle rispettive provincie, i Prefetti.

Art. 3.

È istituito un ufficio speciale di investigazione politica presso ciascun Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Gli uffici speciali dei Comandi di legione fanno capo agli uffici speciali provinciali, istituiti presso le singole Prefetture, alle dirette dipendenze dei rispettivi Prefetti.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a stabilire le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia » (N. 390):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico:

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio Arsenale di Spezia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 203.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1926, n. 37).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Regio Arsenale di Spezia un posto di direttore del laboratorio ottico, appartenente al gruppo A, grado 8°.

Il titolare sarà nominato in seguito a concorso per titoli secondo le norme che saranno emanate dal Nostro ministro segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Nel ruolo organico del personale dei disegnatori per le direzioni delle armi ed armamenti navali di cui alla tabella n. 75 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è diminuito un posto di capo disegnatore principale.

Finchè il numero dei capi disegnatori principali non sarà ridotto a quello stabilito dalla tabella, rimarranno vacanti altrettanti posti nel grado di capo disegnatore.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia », (N. 544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 544).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alle Commissioni comunali istituite col Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, è assegnato, per completare il lavoro loro affi-

dato, il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine anzidetto potrà essere prorogato con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle Legioni libiche permanenti » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle Legioni libiche permanenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, che apporta modificazioni all'art. 22 del Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 1166, per quanto riguarda la concessione delle licenze straordinarie per ragioni di privato interesse e di salute non dipendenti dal servizio ai componenti le Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e la cessazione dal servizio coloniale che alla licenza stessa può conseguire.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 227 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 1^o maggio 1924, n. 1166, convertito in legge in data 24 dicembre 1925, n. 2301, col quale è regolato il trattamento del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ;

Considerata la necessità di modificare le norme relative alla concessione della licenza straordinaria ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Primo ministro segretario di Stato e ministro per la guerra e per la marina, e coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'ultimo comma del n. 1 (ufficiali) dell'articolo 22 del Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente :

« Il viaggio dal luogo di residenza in Colonia al comune designato, per fruire della licenza di cui al precedente comma, e viceversa, è a carico dell'Amministrazione.

« L'ufficiale che allo scadere della licenza ordinaria per motivi di salute, comunque concessa, non ritenga poter proseguire nel servizio coloniale è sottoposto, a cura del più vicino comando di distretto, a visita medico-collegiale militare e, soltanto nel caso che sia ritenuto non idoneo, s'intende definitivamente rimpatriato dalla data in cui ha termine la licenza straordinaria concessa. I comandi di distretto informano il Governo coloniale dell'esito della visita medica.

« Il viaggio per recarsi all'ospedale militare e pel ritorno è a carico dell'Amministrazione del Regio corpo di appartenenza ».

Art. 2.

Il comma *b*) del n. 2 (graduati e militi) dell'articolo 22 del Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente :

« *b*) Licenza straordinaria coloniale. — Può essere concessa, quando non compete la licenza ordinaria, per gravi motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio, abbisognevole di speciali cure, in seguito a parere dell'autorità medica militare coloniale. È della durata massima di giorni 30, non compreso il viaggio di andata e ritorno.

« Il periodo di licenza non è compreso nel computo della ferma o della rafferma.

« Durante tale licenza si applicano, per quanto riguarda la corresponsione della paga, le norme vigenti pel Regio esercito in Italia, e gli assegni dovuti pel servizio in colonia, cessano dalla data d'imbarco per ricominciare da quella di sbarco per ritorno in colonia.

« Non è dovuta la razione viveri, ed è a carico dell'Amministrazione il solo viaggio per mare tanto all'andata che al ritorno.

« Vale pei graduati e pei militi quanto è sopra detto per gli ufficiali circa le modalità pel riconoscimento delle condizioni di salute per la cessazione dagli impegni coloniali nei casi di inabilità a proseguire il servizio in Colonia, per quanto riannagda le proroghe e le segnalazioni ai distretti.

« I militari non riconosciuti idonei che abbiano servizio militare di leva da compiere vengono subito inviati, per cura dei distretti, al Corpo di destinazione nel Regio esercito.

« Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale per gli ufficiali e per la truppa ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — ROCCO —
VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono (N. 542-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono ».

Domando all'onorevole ministro delle comunicazioni se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al Testo Unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle Commissioni per telefono, aggiungendo all'art. 3 le seguenti parole: « I termini per effettuare le

commissioni potranno essere abbreviati con decreto del Ministro delle Comunicazioni ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 130 del 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni ;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ;

Visto l'art. 3, comma 2° della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle modifiche del Testo Unico di legge sui telefoni, e alla istituzione del servizio delle commissioni per telefono ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È istituito sulle linee telefoniche interurbane il servizio delle commissioni da e per gli abbonati alle reti urbane esistenti nelle varie città, o da privati ad abbonati.

Chi intende valersi di tale servizio potrà, se abbonato, comunicare per telefono dal proprio domicilio, e, se privato, dal locale ufficio di accettazione alla centrale interurbana l'oggetto della commissione che dovrà avere carattere strettamente privato ad essere espresso in modo tale da non potere dar luogo a dubbi ed equivoci da parte del personale che dovrà curarne la trasmissione.

Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di pubblico interesse, le notizie di borsa e le comunicazioni che offendano, in qualunque modo, la morale o la religione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio delle commissioni.

Art. 2.

La tariffa da corrispondere è stabilita in lire 2 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato: dal privato all'atto della commissione; per l'abbonato, invece, l'importo di tale tariffa sarà addebitato al deposito, non inferiore a lire 50, che egli sarà tenuta a costituire preventivamente sempre che non abbia già altro deposito per il servizio interurbano.

Per il servizio delle commissioni non è applicabile all'abbonato la soprattassa di cui al 2° comma dell'art. 25 del Testo Unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, modificato con l'art. 38 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Il deposito di cui sopra dovrà essere reintegrato quando risulti ridotto in misura inferiore alla metà.

Art. 3.

Le commissioni per telefono saranno effettuate nel più breve tempo possibile, normalmente entro dodici ore dalla richiesta, e, in ogni caso, non più tardi delle ore otto del mattino successivo.

Per le commissioni dichiarate urgenti da eseguirsi non oltre 8 ore dalla richiesta, è dovuta una tariffa tripla di quella ordinaria.

Art. 4.

Quando la commissione impegni tratti di linee interurbane dei concessionari sarà a questi dovuta una percentuale del 20 per cento.

Art. 5.

L'art. 2 del Testo Unico delle leggi sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196, è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 2. — Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà, tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e

questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una ammenda da lire 500 a lire 10,000 ».

Art. 6.

I limiti dell'ammenda fissati dall'art. 34 del Testo Unico 3 maggio 1903, n. 196, fra un minimo di lire 50 ed un massimo di lire 500 sono elevati rispettivamente a lire 300 e lire 10,000.

Art. 7.

In conformità delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6 si intende variato l'art. 7 ed è abrogato l'art. 24 del regolamento per la esecuzione del Testo Unico di legge sui telefoni, approvato con Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.

Art. 8.

I concessionari di impianti telefonici ad uso pubblico, escluse le società telefoniche di zona, dovranno, entro il termine di un mese dalla richiesta dell'Amministrazione, integrare i depositi cauzionali già costituiti a garanzia dell'esercizio delle concessioni loro accordate, nella misura che sarà insindacabilmente fissata dall'Amministrazione stessa in base alle disposizioni degli articoli 39 e 40 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di legge sui telefoni approvato con Regio decreto del 21 maggio 1903, n. 253, e modificato col Regio decreto 20 dicembre 1906, n. 736.

In caso di inadempienza il Governo ha facoltà di procedere alla revoca delle concessioni.

Art. 9.

Gli uffici dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato sono esentati dall'obbligo della costituzione del deposito a garanzia delle tasse per conversazioni interurbane di cui all'art. 74 del regolamento 21 maggio 1903, numero 253, per l'esecuzione del Testo Unico di legge sui telefoni; essi sono però tenuti al pagamento delle tasse suddette nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto : *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, che dà facoltà agli assuntori dei servizi marittimi di cedere la sovvenzione governativa, per procurarsi il finanziamento occorrente per le nuove costruzioni.

Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 135 del 12 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3223, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali marittimi fra le isole e il continente: *Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-Maddalena; Napoli-Palermo; Palermo-Trapani-Tunisi*, gestiti dalle Ferrovie dello Stato, e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata;

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle Comunicazioni;

Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231, che dà facoltà al Ministro per le Comunicazioni, d'accordo con quello delle Finanze, di autorizzare gli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, i quali abbiano l'obbligo di provvedere alla costruzione di navi per i servizi stessi, ad emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi entro i limiti determinati dall'art. 2 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di facilitare agli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati il finanziamento occorrente per la costruzione delle navi predette con altri mezzi oltre quello consentito dal citato Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le

Finanze, per i Lavori Pubblici, e per l'Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le Comunicazioni, d'accordo con quello per le Finanze, potrà autorizzare gli assuntori di servizi marittimi indispensabili (servizi con convenzione a scadenza 31 dicembre 1945) — quando ad essi sia fatto obbligo di provvedere alla costruzione di navi per i servizi assunti, e qualora non si siano già avvalsi e dichiarino di non volersi avvalere del disposto di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231 — a cedere ad Istituti di gradimento dei Ministri predetti una parte della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione delle suddette navi.

L'ammontare della cessione, nel primo quinquennio di esercizio dei servizi marittimi assunti, non potrà eccedere nè il quadruplo del capitale sociale versato, nè i tre quarti del valore delle navi date in pegno, nè il 40 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento della autorizzazione della cessione. Dopo il primo quinquennio l'ammontare della cessione non potrà superare il triplo del capitale sociale versato, fermi restando gli altri due limiti suindicati.

Art. 2.

Gli assuntori, che vogliano essere autorizzati a cedere la sovvenzione, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e per l'ammontare complessivo della cessione, navi di loro libera proprietà, che abbiano a giudizio del Ministro per le Comunicazioni, un valore adeguato a tale copertura come all'art. 1.

I materiali grezzi o lavorati acquistati per la costruzione di navi e le navi stesse in corso di costruzione dovranno essere assoggettati a vincolo di pegno per un valore complessivo, in cui si tenga conto del valore dei materiali grezzi acquistati e del valore della nave in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il valore delle navi e dei materiali di cui ai precedenti comma sarà determinato dal Ministro per le Comunicazioni in base a perizia da

qui ordinata. Le spese di perizia sono a carico degli assuntori.

Le navi date in pegno dovranno esser libere da qualunque credito della natura di quelli indicati al n. 13 dell'art. 675 del Codice di Commercio; dovranno inoltre essere assicurate contro tutti i rischi e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero delle Comunicazioni.

La somma garantita da pegno potrà essere gradualmente ridotta in relazione al pagamento delle annualità di sovvenzione cedute, tenuto conto dell'eventuale deperimento delle navi costituite in pegno.

Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa di registro di L. 10.

Art. 3.

L'autorizzazione di massima, di cui all'art. 1, conterà da decreto dei Ministri per le Comunicazioni e per le Finanze, nel quale, oltre agli elementi essenziali della convenzione stipulata con l'assuntore di servizi marittimi richiedente l'autorizzazione, sarà indicato l'ammontare massimo della sovvenzione che egli può cedere entro i limiti e con le garanzie stabilite dal presente decreto.

La cessione della sovvenzione dovrà dall'assuntore esser fatta e notificata in conformità di quanto è stabilito dall'art. 69, primo e terzo comma del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La cessione effettiva delle quote di sovvenzione dovrà essere riconosciuta ed accettata di volta in volta mediante apposito decreto dei Ministri per le Comunicazioni e per le Finanze, portante il vincolo definitivo in favore dell'Istituto cessionario e ciò dopo l'accertamento delle garanzie indicate all'art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui venisse a mancare negli assuntori, per qualsiasi causa, il diritto al pagamento delle quote di sovvenzione regolarmente cedute e vincolate, lo Stato verserà ugualmente agli Istituti cessionari le quote predette, rivalendosi verso gli assuntori stessi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto potranno anche applicarsi nei confronti degli assuntori di servizi marittimi utili (servizi con convenzione a scadenza anteriore al 31 dicembre 1945).

L'autorizzazione alla cessione della sovvenzione potrà, peraltro, esser loro concessa solo quando siano state soddisfatte, a termini dell'art. 3, primo comma, del presente decreto, le domande già presentate allo stesso scopo da assuntori di servizi marittimi indispensabili.

Inoltre, nei riguardi degli assuntori di servizi marittimi utili, l'ammontare della cessione non potrà mai eccedere nè il doppio del capitale sociale versato, nè i due terzi del valore delle navi date in pegno, nè il 40 per cento della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della cessione.

Art. 6.

I Ministri per le Comunicazioni e per le Finanze sono autorizzati ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che dal Ministro per le Comunicazioni sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
VOLPI
GIURIATI
BELLUZZO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore, segretario, Biscaretti a dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione « Per conoscere se ritiene necessario provvedere agli inconvenienti che si verificano nelle Università in conseguenza della disposizione degli statuti la quale permette agli studenti di sostituire l'iscrizione e l'esame di materie fondamentali con l'iscrizione e l'esame di materie complementari, anche appartenenti ad altre facoltà ».

Supino.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Capo del Governo, Primo ministro, devoto a ogni gloria italiana, per sapere se sono a sua conoscenza le condizioni obbrobriose nelle quali si trova la « Foscoliana di Zante » (*Corriere della Sera*, 12 dicembre 1926), e se già nell'animo suo non sia sorto il pensiero di far sì che, per la prossima ricorrenza centenaria della morte del poeta, la nuova Italia assicuri una più degna conservazione di quelle sacre memorie.

Dalolio Alberto.

Il sottoscritto, a seguito del luttuoso caso verificatosi nella sala da spettacoli « Apollo » di Roma, interroga il ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno:

1° di far allestire un unico regolamento per la vigilanza sui teatri, destinato ad avere applicazione in tutto lo Stato ed in tutti indistintamente i « locali » destinati a pubblico spettacolo, in sostituzione degli oltre 80 regolamenti che in oggi codificano la materia;

2° se per assicurare la precisa e severa applicazione delle disposizioni che garantiscono la sicurezza del pubblico nei sopraindicati locali, non sia opportuno che i civici pompieri abbiano a prestare il giuramento di rito, assurgendo così alla funzione di pubblici ufficiali, di guisachè riesca ad essi possibile elevare contravvenzioni contro i trasgressori ed

in special modo contro coloro che fumano là dove è vietato il farlo.

Silvestri.

PRESIDENTE. Domani alle ore 14.30 riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 722).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di due membri della Commissione di contabilità interna;

b) di un membro della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia;

c) di due membri del Consiglio superiore coloniale.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real Favorita » di Palermo (N. 561);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istituzione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia (Numero 390);

Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 544);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 27, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle Legioni libiche permanenti (N. 455);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente al-

cune modificazioni al Testo Unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio dellé Commissioni per telefono (N. 542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 556).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 743);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali (N. 492);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente (N. 513);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie (Numero 549);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini (Numero 550);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata (Numero 565);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori indu-

striali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni (N. 573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimeposte provinciali e comunali (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico (N. 584);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare (N. 477);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (N. 534);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli (N. 552);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-1927 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valлива dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545);

Sulla colonizzazione interna (N. 98).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

DALLOLIO ALBERTO. — Al Capo del Governo, Primo ministro, devoto a ogni gloria italiana, per sapere se sono a sua conoscenza le condizioni obbrobriose nelle quali si trova la « Foscoliana di Zante » (*Corriere della Sera* 12 dicembre 1926), e se già nell'animo suo non sia sorto il pensiero di far sì che, per la prossima ricorrenza centenaria della morte del poeta, la nuova Italia assicuri una più degna conservazione di quelle sacre memorie.

RISPOSTA. — Il voto espresso dall'onorevole Interrogante per la « Foscoliana » di Zante risponde al sentimento degli italiani specialmente ora che, avvicinandosi il centenario della morte del Poeta, torna col ricordo del Foscolo il desiderio di una migliore conservazione delle sue memorie.

Il Governo, sicuro d'interpretare il sentimento, aveva già preso opportuni contatti con gli ambienti politici e culturali greci circa le cure da apportarsi alla custodia dei cimeli foscoliani di Zante.

In proposito, il Governo è lieto di partecipare che l'iniziativa è stata accolta in Grecia dalla generale simpatia e che eminenti personalità del locale mondo politico e letterario si son mostrate subito e spontaneamente disposte a concedere il loro appoggio anche per la costituzione di uno o più comitati italo-greci per la preparazione delle onoranze da tributare al poeta in occasione del suo centenario.

Si può, pertanto, assicurare che, definite le occorrenti modalità, nulla sarà tralasciato per l'accoglimento del voto espresso in merito alla « foscoliana di Zante ».

Il Ministro

MUSSOLINI.

FROLA. — Al ministro delle finanze: « Riferendomi alla interrogazione svolta in Senato nella tornata del 20 novembre 1924, alle dichiarazioni del ministro del tempo, alle proposte dell'interrogante successivamente presentate, chiedo di interrogare il ministro delle finanze sui suoi intendimenti sulla riforma del sistema in vigore di procedura nell'accertamento delle imposte dirette ».

RISPOSTA. — Nella interrogazione svolta al Senato nella tornata del 20 novembre 1924, il senatore Frolà aveva chiesto di conoscere se il ministro delle finanze non intendeva « a complemento delle disposizioni già emesse in materia tributaria, provvedere alla riforma del sistema di procedura, nell'accertamento specialmente dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile e fabbricati per porre il contribuente, nelle diverse fasi istruttorie e nei giudizi, in parità di condizione con l'azione degli agenti ed in grado di conoscere gli elementi di accertamento, in modo che i procedimenti corrispondano ai principii della giustizia tributaria ».

A tale interrogazione il ministro delle finanze del tempo l'onorevole De Stefani, aveva risposto esaurientemente.

Da questa risposta risulta in particolare che la condizione di notevole inferiorità che si riteneva esistesse pel contribuente in caso di accertamento e di rettifica in materia di imposta fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile (privati contribuenti) da parte degli uffici distrettuali, spesso in fatto non sussiste e talora, al contrario, esiste invece per gli organi accertatori. Mancando della facoltà di procedere ad una completa ed esauriente indagine di tutti gli altri documenti e registri in possesso dei privati contribuenti, mancando spesso perfino della prescritta dichiarazione di reddito da parte di questi, gli uffici distrettuali delle imposte debbono per necessità procedere ad accertamenti induttivi, in base ad informazioni seriamente controllate e ad indizi, che, di solito, comunicano ai contribuenti contestandole loro nelle discussioni che spesso precedono l'accertamento formale e nei successivi tentativi di concordato o davanti alle Commissioni amministrative.

Ma se si volesse istituire un vero e proprio contraddittorio in base a documenti e a prove formali, che investisse ogni affermazione ed informazione dell'ufficio e trasformasse la procedura di accertamento in un giudizio « iusta alligata et probata », come in un processo civile, la finanza verrebbe spesso a trovarsi nella impossibilità di agire. Il contribuente infatti avrebbe sempre modo di accertamento produrre i soli documenti e le prove che gli giovano omettendo quelli che gli nuocciono, mentre la

finanza non avrebbe modo di procurarsi le prove del proprio asserto e spesso in possesso dell'interessato stesso o di persone a lui legate da rapporti d'affari.

Nulla si ha oggi da mutare alle dichiarazioni fatte da S. E. l'onor. De Stefani.

Ciò non esclude però, che, nella riforma del contenzioso in materia di imposte dirette, di cui si è ripreso lo studio per il riordinamento delle Commissioni, si debba tener conto di alcuni desiderata dei contribuenti che varranno ad aumentare la garanzia di serenità e di serietà degli accertamenti, pur senza togliere ai giudizi delle Commissioni di prima istanza e d'appello il loro carattere originario di organi giudicanti « ex informata conscientia ».

Si sono esaminate, al riguardo, le proposte di modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sulle imposte dei redditi di ricchezza mobile, presentate dall'onorevole interrogante e si riconosce che le stesse meritano, senza dubbio, studio e seria considerazione; per il momento, però, non sarebbe possibile pronunziarsi definitivamente e assumere impegni al riguardo.

Il Ministro

Firmato: VOLPI.

SILVESTRI. — Al Ministro dell'interno: « A seguito del luttuoso caso verificatosi nella sala da spettacoli « Apollo » di Roma, interroga il Ministro dell'interno per sapere se non crede opportuno:

1° di fare allestire un unico regolamento per la vigilanza sui teatri, destinato ad avere applicazione in tutto lo Stato ed in tutti indistintamente i « locali » destinati a pubblico spettacolo, in sostituzione degli oltre ottanta regolamenti che in oggi codificano la materia;

2° se, per assicurare la precisa e severa applicazione delle disposizioni che garantiscono la sicurezza del pubblico nei sopra indicati locali, non sia opportuno, i civici pompieri abbiano a prestare il giuramento di rito, assurgendo così alla funzione di pubblici ufficiali, di guisa che riesca ad essi possibile elevare contravvenzioni contro i trasgressori ed in special modo contro coloro che fumano là dove è vietato di farlo.

RISPOSTA: — La nuova legge sulla P. S. (Testo unico 6 novembre 1926, n. 1848) dispone all'art. 78, che non può essere data licenza per l'apertura di un teatro o di un altro locale di pubblico spettacolo, senza che siano state prima verificate da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Disposizioni di carattere regolamentare sono poi contenute negli articoli 40, 41 e 42 del regolamento 8 novembre 1889, che rimane transitoriamente in vigore fino a quando sarà emanato quello esecutivo del nuovo Testo unico suddetto, ed è superfluo soggiungere che nel nuovo regolamento le predette norme saranno completate con le altre, che l'esperienza potrà suggerire per proteggere la pubblica incolumità.

Oltrechè delle leggi e dei regolamenti generali, la materia è, però, disciplinata anche da regolamenti particolari che vengono emanati dai prefetti e riflettono le norme da osservarsi in rapporto alle condizioni locali così dal pubblico come dai proprietari ed impresari dei teatri e locali di spettacolo. Emanare un regolamento di carattere generale, in luogo dei regolamenti speciali non appare possibile, né opportuno, giacchè solo il prefetto, attraverso gli accertamenti e i suggerimenti delle Commissioni tecniche di vigilanza, è in grado di dettare prescrizioni di dettaglio, come, per es., quelle riferibili alla facoltà di fumare, alla illuminazione, al riscaldamento, alle misure per prevenire la infiammabilità del materiale, alla provvista dell'acqua, al numero e alla ubicazione delle uscite di sicurezza che necessariamente debbono variare da locale a locale.

Quanto poi alla seconda richiesta dell'onorevole interrogante, si osserva che il vigilare al mantenimento dell'ordine nei locali di pubblici spettacoli, nonchè alla prevenzione, ed occorrendo, alla repressione di reati nei locali medesimi, comprese, s'intende, l'accertamento delle eventuali contravvenzioni, spetta agli ufficiali e agli agenti di P. S. che assistono agli spettacoli, mentre ai pompieri spetta il compito ben diverso di tenere in pronto attrezzi e quanto altro occorre, affinché se, malauguratamente, si manifesti il fuoco, questo possa essere subito circoscritto e prontamente domato.

Ciò stante l'affidare ai pompieri anche attribuzioni di polizia giudiziaria appare non necessario, in quanto vi sono già altri organi che provvedono, nè opportuno, con riguardo alla convenienza di non distogliere i pompieri stessi dalla loro vera funzione, che ne richiede tutta la vigile attenzione per la necessità di rapido ed immediato intervento in caso di bisogno.

Il ministro dell'interno non manca di esigere dalle dipendenti autorità la più rigorosa osservanza delle disposizioni sopra ricordate.

In occasione poi del luttuoso avvenimento, verificatosi in una sala di spettacoli di Roma, è stata disposta una generale ispezione straordinaria di tutti i teatri e degli altri locali di spettacoli, intesa ad accertare quali siano tuttora in condizioni da tenere aperti senza pericoli per la incolumità e quali opere ed adattamenti debbano essere compiuti in quelli che non si trovino nelle necessarie condizioni.

Il Sottosegretario di Stato
SUARDO.

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 29 marzo 1927

ALLE ORE 14.30

a) Per la loro costituzione:

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate e la Romania (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al Comune di Spoleto (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, franchatura in conto corrente ed altro (N. 588);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione (N. 589);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana (N. 593);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia aeronautica e sua composizione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 596);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1636, relativo alla revisione ed all'assetto definitivo del ruolo ingegneri del Regio Corpo del Genio aeronautico (N. 597);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, relativo alla concessione della somma di lire 30,000,000 al

fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi (N. 598);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 599);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine e dai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (N. 602);

Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricloruro di etilene (N. 603);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche (Numero 604);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiale misuranti 60 mila metri o più per mezzo chilogramma. (N. 605);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie (N. 606);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al ministro delle finanze per la concessione di un mutuo di lire 200 milioni all'Azienda generale italiana petroli (N. 607);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla con-

cessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *Wär* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra (N. 609);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente la autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, contenente la nomina di marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado (N. 611);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (N. 612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (N. 615);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (N. 617);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente

lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole (N. 619);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, recante provvedimenti sulla circolazione dei biglietti di banca (N. 624);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati simili a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al

pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati (N. 629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere d'impianto idrico della Val Tidone (N. 630);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635);

Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1º gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse (N. 688).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.